SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 agosto 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 179

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

07A06829

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 agosto 2007, n. **123.**

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;

b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione, come già indicati nell'articolo 1, comma 2, e nell'articolo 2, comma 1, let-

tera *b)*, secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonché assicurando il coordinamento, ove necessario, con la normativa in materia ambientale;

c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:

1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività;

2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i princìpi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;

d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie e micro imprese; previsione di forme di unificazione documentale;

e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;

f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:

1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;

2) la determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di particolare gravità, della pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi;

3) la previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale;

4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate;

5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;

6) la previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per inter-

venti mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali;

g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;

h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonché ridefinizione dei compiti e della composizione, da prevedere su base tripartita e di norma paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 117 della Costituzione, della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e dei comitati regionali di coordinamento;

l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i princìpi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;

m) previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;

n) definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi;

o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne;

p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, da finanziare, a decorrere dall'anno 2008, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL, attraverso:

1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese, da indirizzare, anche

attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;

2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui oneri siano sostenuti dall'INAIL, nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;

3) la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi princìpi di autonomia didattica e finanziaria;

q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, al fine di rendere più efficaci gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati verificati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando le specifiche competenze, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;

r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici;

s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a:

1) migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica;

2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

3) modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;

t) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle linee guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia;

u) rafforzare e garantire le tutele previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

v) introduzione dello strumento dell'interpello previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni, relativamente a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente la risposta.

3. I decreti di cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.

4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera *s)* del comma 2, dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera *e)* del comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera *l)* del comma 2, nonché gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.

5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

7. Dall'attuazione dei criteri di delega recati dal presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera *p)*, numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente delega le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

Art. 2.

(Notizia all'INAIL in taluni casi di esercizio dell'azione penale)

1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.

Art. 3.

(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«*3.* Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto

di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.»;

b) all'articolo 7, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

«*3*-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.»;

c) all'articolo 18, comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il rappresentante di cui al precedente periodo è di norma eletto dai lavoratori»;

d) all'articolo 18, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4*-bis. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.»;

e) all'articolo 19, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5*. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera *o)*.»;

f) all'articolo 19, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«*5*-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza».

Art. 4.

(Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1998. In particolare, sono individuati:

a) nell'ambito della normativa già prevista in materia, i settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività ed i progetti operativi da attuare a livello territoriale;

b) l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di amministrazioni ed enti pubblici.

2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è esercitato dal presidente della provincia o da assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici delle

amministrazioni e degli enti pubblici territoriali rientranti nell'ambito di competenza.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province autonome, l'INAIL, l'IPSEMA, l'ISPESL e le altre amministrazioni aventi competenze nella materia predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate relative ai singoli settori o comparti produttivi, e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori, da realizzare utilizzando le ordinarie risorse economiche e strumentali in dotazione alle suddette amministrazioni. I dati contenuti nelle banche dati unificate sono resi pubblici, con esclusione dei dati sensibili previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Le risorse stanziate a decorrere dall'anno 2007 dall'articolo 1, comma 545, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle finalità di cui alla lettera *a)* del comma 544 del medesimo articolo 1, vengono così utilizzate per il solo esercizio finanziario 2007:

a) 4.250.000 euro per l'immissione in servizio del personale di cui all'articolo 1, comma 544, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dal 1° luglio 2007;

b) 4.250.000 euro per finanziare il funzionamento e il potenziamento dell'attività ispettiva, la costituzione di appositi nuclei di pronto intervento e per l'incremento delle dotazioni strumentali.

5. Per la ripartizione delle risorse di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il personale amministrativo degli istituti previdenziali, che, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, accerta d'ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina in materia previdenziale, applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124.

7. Nel rispetto delle disposizioni e dei princìpi vigenti, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della pubblica istruzione avviano a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, nell'ambito delle dotazioni finanziarie e di personale disponibili e dei Programmi operativi nazionali (PON) obiettivo 1 e obiettivo 2, a titolarità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, progetti sperimentali in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 5.

(Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal presente articolo, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di rei-

terate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata alle competenti amministrazioni, al fine dell'emanazione da parte di queste ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate.

3. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

4. L'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 2, lettera *c)*, e di cui al comma 5 integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Al comma 2 dell'articolo 36-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«*b*-bis) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera *b)*, ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate».

6. I poteri e gli obblighi assegnati dal comma 1 al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono estesi, nell'ambito dei compiti istituzionali delle aziende sanitarie locali e nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali complessivamente disponibili, al personale ispettivo delle medesime aziende sanitarie, limitatamente all'accertamento di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In tale caso trova applicazione la disciplina di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*.

Art. 6.

(Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici)

1. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1° settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di ri-

conoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

2. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

3. La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 1 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 7.

(Poteri degli organismi paritetici)

1. Gli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possono effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.

2. Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza.

3. Gli organismi paritetici possono chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza di disporre l'effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni.

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All'articolo 86 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il comma 3-*bis* è sostituito dai seguenti:

«*3*-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta».

Art. 9.

(Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l'articolo 25-*sexies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-*septies*. - *(Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)* – *1.* In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno».

Art. 10.

(Credito d'imposta)

1. A decorrere dal 2008, ai datori di lavoro è concesso per il biennio 2008-2009, in via sperimentale, entro un limite di spesa pari a 20 milioni di euro annui, un credito d'imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti, ai soli fini del beneficio di cui al presente comma, i criteri e le modalità della certificazione della formazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, ogni anno, uno o più decreti per determinare il riparto delle risorse tra i beneficiari. Il credito d'imposta di cui al presente comma può essere fruito nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della disciplina *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 11.

(Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1198 è sostituito dal seguente:

«*1198.* Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nelle materie oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. L'efficacia estintiva di cui al

comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori».

Art. 12.

(Assunzione di ispettori del lavoro)

1. Al fine di fronteggiare il fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro e di rendere più incisiva la politica di contrasto del lavoro sommerso, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato all'immissione in servizio, a decorrere dal mese di gennaio 2008, nel numero massimo complessivo di 300 unità di personale risultato idoneo a seguito dello svolgimento dei concorsi pubblici regionali per esami, rispettivamente, a 795 posti di ispettore del lavoro, bandito il 15 novembre 2004, e a 75 posti di ispettore tecnico del lavoro, bandito il 16 novembre 2004, per l'area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. In connessione con le immissioni in servizio del personale di cui al comma 1, per le spese relative all'incremento delle attività ispettive, all'aggiornamento, alla formazione, alle attrezzature, nonché per i buoni pasto, per lavoro straordinario e per le missioni svolte dal medesimo personale è autorizzata, a decorrere dall'anno 2008, la spesa di euro 9.448.724.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 10.551.276 a decorrere dall'anno 2008, e del comma 2, pari ad euro 9.448.724 a decorrere dall'anno medesimo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DAMIANO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

TURCO, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1507):

Presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (Damiano) e dal Ministro della salute (Turco) il 18 aprile 2007.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente il 18 aprile 2007, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 12ª, 14ª e questioni regionali.

Esaminato dalla 11ª commissione il 18-19-26 aprile 2007; 2-8-9-10-15-29-30 e 31 maggio 2007.

Esaminato in aula il 15 e 29 maggio 2007; 13 e 21 giugno 2007 e approvato il 27 giugno 2007.

Camera dei deputati (atto n. 2849):

Assegnato alle commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali), in sede referente il 2 luglio 2007 con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite il 5-10-11-17 e 24 luglio 2007.

Esaminato in aula il 25 luglio 2007 e approvato il 1º agosto 2007.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato in rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 117 della Costituzione è il seguente:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

— Il testo dell'art. 1, comma 2 e dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 («Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1994, n. 265, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 1 *(Campo di applicazione)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli

organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.».

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

(omissis);

b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera *i)*, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;».

— Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2006, n. 80, supplemento ordinario.

— Il regolamento (CE) 18 dicembre 2006, n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE), è pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.

— La raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003 (Raccomandazione del Consiglio relativa al miglioramento della protezione della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori autonomi), è pubblicata nella G.U.U.E. 28 febbraio 2003, n. L 53.

— Il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 gennaio 1995, n. 21, supplemento ordinario.

— Il testo degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è il seguente:

«Art. 34 *(Esclusione della depenalizzazione)*. — La disposizione del primo comma dell'art. 32 non si applica ai reati previsti:

a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'art. 33, lettera *a)*;

b) dall'art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza;

c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi;

d) dall'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283;

f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;

g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;

l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;

m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo art. 35;

n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;

o) dall'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia elettorale.».

«Art. 35 *(Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie)*. — Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.

Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'art. 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.

Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'art. 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'art. 22 e il quarto comma dell'art. 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 38 in quanto applicabili.

L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa è consentita, quando la opposizione non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo.

Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto applicabili.

La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.».

— Il testo degli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, è il seguente:

«Art. 91 *(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato)*. — 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.».

«Art. 92 *(Consenso della persona offesa)*. — 1. L'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al consenso della persona offesa.

2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle associazioni. È inefficace il consenso prestato a più enti o associazioni.

3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2.

4. La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo successivamente né allo stesso né ad altro ente o associazione.».

— Il testo dell'art. 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), è il seguente:

«780. Riduzione dei premi INAIL per il 2008.

Con effetto dal 1º gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, è stabilita con riferimento alla gestione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell'ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro.».

— Il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo n. 758 del 19 dicembre 1994, è il seguente:

«Art. 19 *(Definizioni)*. — 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo, si intende per:

a) contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme indicate nell'allegato I;

b) organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme.

2. La definizione di cui al comma 1, lettera *a)*, non si applica agli effetti previsti dall'art. 60, primo comma, e 127, in relazione all'art. 34, primo comma, lettera *n)*, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché agli articoli 589, comma secondo, e 590, commi terzo e quinto, del codice penale.».

— Il testo dell'art. 23, comma 4, del citato decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, è il seguente:

«4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.».

— Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212), è il seguente:

«Art. 8 *(Allontanamento temporaneo dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici)*. — 1. Nel caso in cui il lavoratore per motivi sanitari inerenti la sua persona, connessi all'esposizione ad un agente chimico o fisico o biologico, sia allontanato temporaneamente da un'attività comportante esposizione ad un agente, in conformità al parere del medico competente è assegnato, in quanto possibile, ad un altro posto di lavoro nell'ambito della stessa azienda. Avverso il parere del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del parere medesimo, all'organo di vigilanza. Tale organo riesamina la valutazione degli esami degli accertamenti effettuati dal medico competente disponendo, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma o la modifica o la revoca delle misure adottate nei confronti dei lavoratori.

2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Si applicano le norme di cui all'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori.

3. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, dei datori di lavoro e dei lavoratori determinano il periodo massimo dell'allontanamento temporaneo agli effetti del comma 2.».

— Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), è il seguente:

«Art. 9 *(Diritto di interpello)*. — 1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.

2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili.».

— Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.), è il seguente:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 7, 18 e 19 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, come modificato dalla presente legge:

«Art. 7 *(Contratto di appalto o contratto d'opera)*. — 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o

a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

3-*bis*. L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'art. 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.».

«Art. 18 *(Rappresentante per la sicurezza)*. — 1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.

2. Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. *Il rappresentante di cui al precedente periodo è di norma eletto dai lavoratori.*

3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

4-bis. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:

a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;

b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;

c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.

7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7.».

«Art. 19 *(Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza)*. — 1. Il rappresentante per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;

d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;

h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;

l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;

m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

5. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o).

5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all'art. 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza.».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.), è il seguente:

«Art. 8 *(Attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul potere sostitutivo). — (Omissis).*

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— Il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, è il seguente:

«Art. 27 *(Comitati regionali di coordinamento)*. — 1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri generali relativi all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente.

2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.».

— Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 1998, n. 29.

— Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 1, comma 544, lettera *a)* e comma 545, della citata legge n. 296 del 2006, è il seguente:

«544. Assunzione ispettori del lavoro e immissione nei ruoli di destinazione finale del personale "riqualificato".

(Omissis).

a) all'immissione in servizio fino a trecento unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi settecentonovantacinque posti di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Campania, Molise e Sicilia;».

«545. Per l'attuazione del comma 544, a decorrere dall'anno 2007 è autorizzata la spesa annua di 8,5 milioni di euro con riferimento al comma 544, lettera *a)*, e di 5 milioni di euro con riferimento al comma 544, lettera *b)*.».

— Il testo dell'art. 13 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, è il seguente:

«Art. 13 *(Atti di accertamento)*. — Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.».

— Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è il seguente:

«Art. 13 *(Diffida)*. — 1. In caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine.

2. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro è ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento dell'importo delle sanzioni amministrative estingue il procedimento sanzionatorio.

3. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione di cui al comma 1.

4. Il potere di diffida nei casi previsti al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, è esteso, limitatamente alla materia della previdenza e dell'assistenza sociale, anche agli ispettori degli enti previdenziali, per le inadempienze da loro rilevate.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 36-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dalla presente legge:

«Art. 36-*bis (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro)*. — 1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia.

2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.

b-bis) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate.

3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.

4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

6. L'art. 86, comma 10-*bis,* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

"10-*bis*. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'art. 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa".

7. All'art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124".

8. Le agevolazioni di cui all'art. 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

9. Al comma 213-*bis* dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)".

10. All'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo le parole: "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione" sono inserite le seguenti: ", previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,".

11. Il termine di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, lettera *a)*, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all'art. 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, è prorogato fino al 31 dicembre 2007.

12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla finalità di cui all'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre

2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla finalità di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni.».

— Il testo degli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2003, n. 87, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 4 *(Durata massima dell'orario di lavoro)*. — 1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro.

2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.

3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.

4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.

5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti il datore di lavoro è tenuto a informare, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalità per adempiere al predetto obbligo di comunicazione.».

«Art. 7 *(Riposo giornaliero)*. — 1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.».

«Art. 9 *(Riposi settimanali)*. — 1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'art. 7.

2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:

a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;

b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;

c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;

d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 17, comma 4.

3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:

a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o a energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate, nonché attività industriali ad alto assorbimento di energia elettrica ed operazioni collegate;

b) attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;

c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di 3 mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;

d) i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità;

e) attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;

f) attività di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370;

g) attività indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di cui all'art. 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, nonché le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative, nonché le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno individuate le attività aventi le caratteristiche di cui al comma 3, che non siano già ricomprese nel decreto ministeriale 22 giugno 1935, e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1935, nonché quelle di cui al comma 2, lettera *d)*, salve le eccezioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*. Con le stesse modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero per i pubblici dipendenti il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede all'aggiornamento e alla integrazione delle predette attività. Nel caso di cui al comma 2, lettera *d)*, e salve le eccezioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* l'integrazione avrà senz'altro luogo decorsi trenta giorni dal deposito dell'accordo presso il Ministero stesso.».

— Il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è il seguente:

«Art. 1 *(Fondo per l'occupazione)*. — *(Omissis)*.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.».

— Il testo dell'art. 1, comma 1156, lettera *g)*, della citata legge n. 296 del 2006, è il seguente:

«1156. A carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilire in via definitiva con il decreto di cui al comma 1159 del presente articolo:

a)-f) (omissis);

g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per l'occupazione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale e l'informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.».

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo n. 124 del 2004, si vedano le note all'art. 4.

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, è il seguente:

«Art. 20 *(Organismi paritetici)*. — 1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.

3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 86 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dalla presente legge:

«Art. 86 *(Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse)*. — 1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.

4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.

5. Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara. Il bando o la lettera di invito precisano le modalità di presentazione delle giustificazioni. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, la stazione appaltante richiede all'offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88. All'esclusione potrà provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.».

Nota all'art. 9:

— Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 2001, n. 140.

Note all'art. 10:

— Il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, è pubblicato nel GUCE n. L 379 del 28 dicembre 2006.

— Il testo dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale), è il seguente:

«Art. 25 *(Istituzione di un Fondo di rotazione)*. — Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo precedente, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un Fondo di rotazione.

Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione è fissata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'art. 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono ridotte:

1) dal 4,45 al 4,15 per cento;

2) dal 4,45 al 4,15 per cento;

3) dal 3,05 al 2,75 per cento;

4) dal 4,30 al 4 per cento;

5) dal 6,50 al 6,20 per cento.

Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo.

I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle somme dovute al Fondo è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicità trimestrale.

La parte di disponibilità del Fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato "Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'art. 8 della decisione del con-

siglio delle Comunità europee numero 71/66/CEE del 1º febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977”.».

— Il testo dell’art. 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, è il seguente:

«Art. 9 *(Interventi di formazione professionale). — (Omissis).*

5. A far data dall’entrata in vigore del presente decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall’aumento contributivo già stabilito dalla disposizione contenuta nell’art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui all’articolo medesimo per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo.».

Nota all’art. 11:

— Per i riferimenti alla legge n. 296 del 2006, si vedano le note all’art. 1.

Note all’art. 12:

— Il testo degli articoli 7, secondo comma, numero 2) e 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.), è il seguente:

«Art. 7 *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). — (Omissis).*

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

(omissis).

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l’accertamento e la riscossione delle entrate.».

«Art. 11-*ter (Copertura finanziaria delle leggi). — (Omissis).*

7. Qualora nel corso dell’attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell’economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell’economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

07G0138

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2007.

Autorizzazione all’emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l’anno 2009 ed emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l’anno 2008.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l’art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 marzo 2006, n. 56), con il quale è stata autorizzata l’emissione di carte valori postali celebrative destinate ai cittadini italiani che nel 2006 compivano il diciottesimo anno di età;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 2006, n. 107) con il quale è stata autorizzata l’emissione, per l’anno 2008, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Riconosciuta l’opportunità di emettere negli anni 2008 e 2009 carte valori postali celebrative e commemorative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell’11 maggio 2007;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l’emissione integrativa, nell’anno 2008, delle seguenti carte valori postali:

a) francobolli commemorativi di Cesare Pavese, nel centenario della nascita;

b) francobolli commemorativi di Tommaso Landolfi, nel centenario della nascita;

c) francobolli commemorativi di Anna Magnani, nel centenario della nascita;

d) francobolli commemorativi di Giacomo Puccini, nel 150º anniversario della nascita;

e) francobolli commemorativi di Andrea Palladio, nel V centenario della nascita;

f) francobolli commemorativi di Alberico Gentili, nel IV centenario della morte;

g) francobolli commemorativi di Amintore Fanfani, nel centenario della nascita;

h) francobolli celebrativi del bicentenario della Casa Ricordi;

i) francobolli celebrativi del centenario della prima Fabbrica Italiana di macchine per scrivere Olivetti;

l) francobolli celebrativi dei duecento anni della Borsa Italiana;

m) francobolli celebrativi dei cento anni dell'istituzione del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana;

n) francobolli commemorativi di San Francesco Caracciolo, nel IV centenario della morte;

o) francobolli celebrativi del sessantesimo anniversario della promulgazione della Costituzione della Repubblica Italiana;

p) francobolli celebrativi di Roma Capitale;

q) francobolli celebrativi del raggiungimento della maggiore età, da destinare ai cittadini italiani che nel corso dell'anno 2008 compiranno il diciottesimo anno di età.

Art. 2.

1. Con esclusivo riferimento ai cittadini italiani residenti all'estero nel corso dell'anno 2006, il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2006, citato nelle premesse, decorre dalla data di pubblicazione da parte di Poste Italiane S.p.a. sul sito internet della società delle modalità di richiesta del francobollo.

2. Il termine del 30 aprile 2007 previsto dall'art. 4, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2006 è prorogato al 30 settembre 2007.

Art. 3.

1. È autorizzata l'emissione, nell'anno 2009, delle seguenti carte valori postali:

a) francobolli celebrativi di Europa 2009;

b) francobolli celebrativi della Giornata della filatelia;

c) francobolli commemorativi di Charles Darwin, nel centenario della nascita;

d) francobolli commemorativi di Don Luigi Sturzo, nel 50º anniversario della morte;

e) francobolli celebrativi dell'insurrezione delle donne carraresi;

f) francobolli celebrativi di Roma Capitale;

g) intero postale celebrativo della Manifestazione filatelica nazionale.

Art. 4.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte valori postali di cui agli articoli 1 e 3 del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 giugno 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri attività produttive, registro n. 3, foglio n. 253

07A07218

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Guagnano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Guagnano (Lecce) ed il sindaco nella persona del sig. Giuseppe Rizzo;

Considerato che, in data 30 aprile 2007, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Guagnano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Monica Perna è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 luglio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Guagnano (Lecce) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Rizzo.

Il citato amministratore, in data 30 aprile 2007, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 784/2007 AREA II EE.LL. del 24 maggio 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Guagnano (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Monica Perna.

Roma, 7 giugno 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A07238

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Gallipoli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Gallipoli (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da tredici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gallipoli (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Angelo Trovato è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 luglio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gallipoli (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tredici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 6 giugno 2007.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 840/2007 Area II EE.LL. dell'11 giugno 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gallipoli (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Angelo Trovato.

Roma, 19 giugno 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A07239

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2007.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione al violento nubifragio che ha colpito il territorio della media e alta Valle Anzasca in provincia di Verbano-Cusio-Ossola nei giorni 4 e 5 maggio 2007.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nei giorni 4 e 5 maggio 2007 il territorio della media ed alta Valle Anzasca in provincia di Verbano-Cusio-Ossola è stato colpito da un violento nubifragio che ha provocato il crollo di un muro di sostegno del corpo stradale della S.R. 549 di Macugnaga;

Considerato che detto evento ha causato l'interruzione del transito veicolare e il completo isolamento dei comuni di Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga e Vanzone Con S. Carlo con conseguente grave disagio per la popolazione interessata;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di interventi infrastrutturali, finalizzati al definitivo superamento del contesto emergenziale ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Viste le note del 7 giugno e del 27 luglio 2007 della regione Piemonte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 30 aprile 2008, lo stato di emergenza in relazione al violento nubifragio che ha colpito il territorio della media e alta Valle Anzasca in provincia di Verbano-Cusio-Ossola nei giorni 4 e 5 maggio 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2007

Il Presidente: PRODI

07A07250

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 25 giugno 2007.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della camera di conciliazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza prot. DAG 19/04/2007.0053663.E, integrata in data 7 giugno 2007, con la quale il dott. Gian Carlo Sangalli in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna, con sede legale in Bologna, piazza Mercanzia n. 4 e C.F. 80013970373 e P.I. 03030620375, ha chiesto l'iscrizione della «Camera di conciliazione», organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di commercio, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dalla «Camera di conciliazione» della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna, con sede legale in Bologna, piazza Mercanzia n. 4, C.F. 80013970373 e P.I. 03030620375, denominato «Camera di conciliazione».

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 11 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 25 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

07A06859

PROVVEDIMENTO 25 giugno 2007.

Accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione, previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto 23 luglio 2004, della società Form@mi.com S.r.l., in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 26 marzo 2007 prot. DAG 12/04/2007 0049939.E, integrata in data 19 aprile e 3 maggio 2007, con la quale il dott. Marcello Guadalupi nato a Brindisi il 23 maggio 1959, in qualità di legale rappresentante della società Form@mi.com S.r.l., con sede legale in Milano, piazza A. Gramsci n. 2, CF e P.I. 13415130155, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della predetta società tra i soggetti e/o Enti abilitati a tenere i corsi di formazione sopra citati;

Atteso che i requisiti posseduti dalla società Form@mi.com S.r.l. risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di sede idonea allo svolgimento dell'attività nei locali della società Solution S.r.l. siti in Milano, piazza A. Gramsci n. 2 e in quelli del Collegio dei ragionieri e periti commerciali dei circondari di Milano e Lodi siti in Milano, via Lentasio n. 7;

che i formatori nelle persone di:

rag. Carola Colombo nata a Vimercate (Milano) il 2 agosto 1964;

rag. Marcello Guadalupi nato a Brindisi il 23 maggio 1959;

rag. Emanuele Pistone nato a Milano il 29 marzo 1962,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

l'accreditamento della società Form@mi.com S.r.l., con sede legale in Milano, piazza A. Gramsci n. 2 - CF e P.I. 13415130155, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 25 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

07A06861

PROVVEDIMENTO 25 giugno 2007.

Accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione, previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto 23 luglio 2004, della società People & Solutions Mediare Per Risolvere Srl, in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza prot. DAG 30/05/2007.0073769.E, con la quale la dott.ssa Loredana Di Stefano nata a Roma il 25 gennaio 1966, in qualità di legale rappresentante della società People & Solutions, Mediare Per Risolvere Srl, con sede legale in Roma via Emanuele Filiberto n. 100, C.F. e P. IVA 08611681001 ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della predetta società tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere i corsi di formazione sopra citati;

Atteso che i requisiti posseduti dalla società People & Solutions - Mediare Per Risolvere Srl, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività, nei locali siti in Roma, via Cavour n. 50/a presso il Centro congressi Conte di Cavour;

che i formatori nelle persone di:

prof. avv. Domenico Condello nato a S. Nicola da Crissa (Vibo Valentia) l'8 luglio 1949;

prof. Giancarlo Paolucci nato a Castelnuovo di Farfa (Rieti) il 18 maggio 1945;

prof.ssa Giuliana Scognamiglio nata a Napoli il 19 giugno 1957,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

l'accreditamento della società People & Solutions, Mediare Per Risolvere Srl, con sede legale in Roma, via Emanuele Filiberto n. 100, C.F. e P IVA 08611681001, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 25 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

07A06862

PROVVEDIMENTO 27 giugno 2007.

Modifica dei provvedimenti 23 gennaio 2007 e 6 luglio 2007 relativi all'accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione, previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto 23 luglio 2004, dell'associazione non riconosciuta «ADR Network», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del 12 giugno 2007, pervenuta in pari data, con la quale il dott. Crescenzo Soriano, nato ad Avellino il 4 aprile 1967 in qualità di legale rappresentante della associazione non riconosciuta «ADR Network», chiede che venga inserito il nominativo di un ulteriore formatore abilitato a tenere corsi di formazione per la stessa società;

Visto il PDG 23 gennaio 2007, modificato con PDG 7 giugno 2007, con il quale è stato disposto l'accreditamento della società «ADR Network» con sede legale in Roma, viale Libia n. 76, C.F. 97398920583, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Verificato che il formatore nella persona del dott. Leonardo Fuina nato Roma il 1° aprile 1966, è in possesso dei requisiti richiesti per tenere corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

la modifica del PDG 23 gennaio 2007, modificato con PDG 7 giugno 2007, con il quale è stato disposto l'accreditamento della associazione non riconosciuta «ADR Network», con sede legale in Roma, viale Libia n. 76, C.F. 97398920583, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità: dott. Leonardo Fuina.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 27 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

07A06860

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 giugno 2007.

Cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui al regolamento CE n. 797/2004, per la campagna 2006-2007, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 16/2007).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche

comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE n. 797/2004 del Consiglio dell'Unione europea, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

Visto il regolamento CE n. 917/2004 della Commissione delle Comunità europee, recante le modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 797/2004;

Vista la decisione della Commissione europea C(2004) 3171 del 25 agosto 2004 di approvazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura presentato dall'Italia ai sensi del regolamento CE n. 797/2004;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 2.346.494,00 euro per la campagna 2006-2007, a valere sul FEAGA, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, ammontanti anch'esse a 2.346.494,00 euro;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. M/831 dell'11 aprile 2007;

Considerato che sulle risorse *ex lege* n. 183/1987, relative alla campagna 2005-2006, assegnate con proprio decreto n. 2 del 12 maggio 2006 e trasferite all'AGEA e agli organismi pagatori regionali, risultano inutilizzati 146.453,60 euro, come rappresentato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la citata nota n. M/831 dell'11 aprile 2007;

Considerata l'opportunità di utilizzare il suddetto importo di 146.453,60 euro per la parziale copertura della quota nazionale pubblica relativa alla campagna 2006-2007;

Considerato, pertanto, che per il completamento della copertura della predetta quota nazionale pubblica è necessario disporre nuove assegnazioni per 2.200.040,40 euro, ricorrendo alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 28 giugno 2007 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico per l'attuazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, richiamato in premessa, è di 2.346.494,00 euro, per la campagna 2006-2007, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito specificato:

a) per 146.453,60 euro con risorse provenienti dalle assegnazioni *ex lege* n. 183/1987 di cui al proprio decreto n. 2 dell'11 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2006), già trasferite all'AGEA e agli organismi pagatori regionali, e resesi disponibili per la campagna 2006-2007 in quanto non utilizzate nella campagna precedente;

b) per 2.200.040,40 euro con nuove assegnazioni sempre a valere sulle risorse del predetto Fondo di rotazione.

2. La predetta quota, di cui al punto *b)*, viene trasferita agli organismi pagatori sottoindicati, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo la seguente ripartizione:

AGEA	1.462.009,41 euro;
A.V.E.P.A.	108.103,18 euro;
A.G.R.E.A.	193.976,37 euro;
A.R.T.E.A.	164.256,96 euro;
Organismo pagatore della regione Lombardia	271.694,48 euro.

3. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEAGA, comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per la campagna 2006-2007, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie costituiscono acconto per le successive campagne.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche per il tramite dei competenti organismi pagatori, trasmette per ciascuna campagna al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di compensazione da apportare nelle campagne successive a quella di riferimento.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e gli organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza.

6. L'AGEA invia al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato i dati per le necessarie rilevazioni.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2007

L'ispettore generale Capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 270

07A07235

DECRETO 29 giugno 2007.

Proroga, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, della gestione del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 1, comma 91, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che segnatamente stabilisce «Al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, nelle more dell'operatività della nuova concessione, da affidare a seguito della prevista procedura di selezione, la gestione del gioco continua ad essere assicurata dall'attuale concessionario, fino al 30 giugno 2007. Con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il termine può essere prorogato una sola volta, per un uguale periodo, esclusivamente nel caso in cui tale misura si renda necessaria in relazione agli esiti della procedura di selezione»;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (di seguito AAMS), in data 8 marzo 2007, ha trasmesso al Consiglio di Stato, per l'acquisizione del relativo parere, lo schema modulare di atto di convenzione generale relativo al rapporto tra concedente e concessionario delle attività e funzioni connesse alla raccolta di giochi pubblici;

Considerato che il Consiglio di Stato, Sez. III, con provvedimento n. 1299 del 15 maggio 2007, ha espresso parere favorevole al testo dello schema modulare di atto di convenzione generale relativo al rapporto tra concedente e concessionario delle attività e funzioni connesse alla raccolta di giochi pubblici, proponendo alcune integrazioni;

Considerato che AAMS, in data 18 maggio 2007, ha chiesto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di esprimere il proprio parere con riguardo alle previsioni della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 90 e 91;

Considerato che, ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha espresso il proprio parere in merito all'art. 1, comma 90 e 91, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comunicato con foglio prot. n. 29106, in data 28 giugno 2007;

Considerato che, in data 29 giugno 2007, AAMS ha inviato alla Gazzetta dell'Unione europea, per la relativa pubblicazione, il bando contenente il disciplinare della procedura pubblica di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio e dello sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale tra i quali, in forza dell'art. 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rientrano l'Enalotto e i suoi giochi complementari ed opzionali;

Considerato che la gestione del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al richiamato art. 1, comma 91, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, «continua ad essere assicurata dall'attuale concessionario, sino al 30 giugno 2007»;

Atteso che, nelle more dello svolgimento della procedura di selezione di cui al bando inviato alla Gazzetta dell'Unione europea in data 29 giugno 2007, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1, comma 91, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, occorre prorogare il termine per la gestione da parte dell'attuale concessionario del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale sino al 31 dicembre 2007, per non interrompere l'erogazione del pubblico servizio e non pregiudicare gli interessi erariali e di pubblica sicurezza;

Vista la nota - prot. n. 867/CGV del 28 giugno 2007 - con cui il direttore generale di AAMS ha delegato il dott. Antonio Tagliaferri, direttore per i giochi, a sottoscrivere il presente provvedimento;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È prorogato sino al 31 dicembre 2007 il termine per la gestione da parte dell'attuale concessionario del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo.

Roma, 29 giugno 2007

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 189

07A07415

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 luglio 2007.

Approvazione dello statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini a D.O.C. Castelli Romani, in Velletri, e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla relativa DOC, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio volontario per la tutela dei vini a D.O.C Castelli Romani, con sede Velletri (Roma), via della Cantina Sperimentale, 1, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere con il quale il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ha formulato alcune osservazioni sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso in data 9 luglio 2007 il proprio statuto approvato dall'Assemblea straordinaria, il quale è risultato adeguato alle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Vista la nota della Camera di commercio di Roma n. 234826 del 18 giugno 2007 con la quale si attesta il requisito della rappresentatività del citato Consorzio nell'ambito della denominazione, nei termini di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini a D.O.C. Castelli Romani, con sede Velletri (Roma), via della Cantina Sperimentale, 1, così come risulta dal testo approvato dall'Assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e presentato a questo Ministero in data 9 luglio 2007.

Art. 2.

1. Il Consorzio per la tutela dei vini a D.O.C. Castelli Romani è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio per la tutela dei vini a D.O.C. Castelli Romani e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A07076

DECRETO 25 luglio 2007.

Rettifica del decreto 18 novembre 1995 concernente il riconoscimento dei vini ad indicazione geografica tipica «Forlì» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1995, concernente il riconoscimento dell'indicazione geografica tipica dei vini «Forlì» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista l'istanza presentata dall'Ente tutela vini di Romagna, con sede in Forlì, in data 9 luglio 2007, intesa ad ottenere la rettifica del disciplinare di produzione dei vini ad IGT «Forlì», mediante l'espressa indicazione delle tipologie di vini «Cabernet franc» e «Cabernet sauvignon» derivanti da uve delle rispettive

varietà di vite, dato che nello stesso disciplinare è stata genericamente indicata ed in modo parziale la sola tipologia riferita al sinonimo «Cabernet» delle citate due varietà (utilizzate da sole o congiuntamente nella base ampelografica dei relativi vigneti), al fine di consentire la corretta produzione ed etichettatura delle tipologie derivanti dai singoli predetti vitigni;

Visto il parere della regione Emilia-Romagna, espresso con nota n. 184707 del 12 luglio 2007, favorevole all'accoglimento della predetta istanza di rettifica del disciplinare di produzione della IGT in questione;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT nella riunione del 19 luglio 2007, favorevole all'accoglimento della citata istanza di rettifica del disciplinare di produzione della IGT «Forlì», intesa ad integrare il disciplinare medesimo con l'espressa indicazione delle tipologie di vini riferite alle varietà «Cabernet franc» e «Cabernet sauvignon»;

Ritenuto, in accoglimento della predetta istanza, di dover apportare una rettifica agli articoli 2 e 4 del disciplinare di produzione dei vini ad IGT «Forlì», indicando in maniera distinta le tipologie riferite ai vitigni «Cabernet franc» e «Cabernet sauvignon», oltre alla tipologia indicata con il sinonimo «Cabernet»;

Ritenuto altresì di dover procedere all'aggiornamento dei codici delle tipologie dei vini in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. A rettifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Forlì», approvato con il decreto 18 novembre 1995 richiamato in premessa, gli articoli 2 e 4 del citato disciplinare di produzione sono integrati con l'indicazione delle tipologie di vino «Cabernet franc» e «Cabernet sauvignon», unitamente ai relativi elementi tecnico-produttivi, come di seguito riportato:

«Art. 2.

Al comma 3, dopo il sinonimo di vitigno "Cabernet" e prima del vitigno "Chardonnay", è inserito: "(Cabernet franc e Cabernet sauvignon, da soli o congiuntamente), Cabernet franc, Cabernet sauvignon,";

Al comma 6, dopo il sinonimo di vitigno «Cabernet» e prima del vitigno «Ciliegiolo», è inserito: «Cabernet franc, Cabernet sauvignon,»;

Art. 4.

Al comma 2, dopo la tipologia «Forlì Cabernet» e prima della tipologia «Forlì Chardonnay», sono inserite le seguenti tipologie con la relativa resa di uve ad Ha:

Forlì Cabernet franc t/ha 18;

Forlì Cabernet sauvignon t/ha 18».

Art. 2.

1. Ad integrazione dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato «A» i codici delle tipologie dei vini IGT «Forlì Cabernet franc» e «Forlì Cabernet sauvignon».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
FORLI CABERNET FRANC	C061	X	042	2	X	X	E	0	X
FORLI CABERNET FRANC NOVELLO	C061	X	042	2	C	X	E	0	X
FORLI CABERNET SAUVIGNON	C061	X	043	2	X	X	E	0	X
FORLI CABERNET SAUVIGNON NOVELLO	C061	X	043	2	C	X	E	0	X

07A07244

DECRETO 27 luglio 2007.

Designazione della «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze» quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione «Colline di Firenze» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 26 ottobre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 261 del 9 novembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Colline di Firenze, trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Toscana con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione Colline di Firenze la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, con sede in Firenze, piazza dei Giudici n. 3;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze ha predisposto il piano di controllo per la denominazione Colline di Firenze conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 21 giugno 2007;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze con sede in Firenze, piazza dei Giudici n. 3, è designata quale autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione Colline di Firenze, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 26 ottobre 2006.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione Colline di Firenze, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Colline di Firenze, venga apposta la dicitura: garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006.

Art. 4.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto 26 ottobre 2006.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione Colline di Firenze da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione Colline di Firenze anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione Colline di Firenze rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Toscana.

Art. 8.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Toscana, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2007

Il direttore generale: La Torre

07A07211

DECRETO 27 luglio 2007.

Designazione della «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze» quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Chianti Classico» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 2446/2000 del 6 novembre 2000 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Chianti Classico;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 273 del 24 novembre 2003, con il quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, con sede in Firenze, piazza dei Giudici n. 3, è stata designata quale autorità pubblica ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Chianti Classico;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2006 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla camera stessa;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Toscana con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di origine protetta Chianti Classico la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, con sede in Firenze, piazza dei Giudici n. 3;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2003 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Chianti Classico;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta Chianti Classico conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze ha altresì predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione protette transitoriamente a livello con nazionale con il decreto ministeriale 12 dicembre 2003;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta Chianti Classico;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 21 giugno 2007;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze con sede in Firenze, piazza dei Giudici n. 3, è designata quale autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta Chianti Classico, registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 2446/2000 del 6 novembre 2000.

Art. 2.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio concessa con il citato decreto ministeriale 12 dicembre 2003, hanno l'obbligo di assoggettarsi al controllo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze.

Art. 3.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Chianti Classico, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006».

Art. 5.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta Chianti Classico, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 6.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 7.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta Chianti Classico, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 8.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta Chianti Classico rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 7, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Toscana.

Art. 9.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla regione Toscana, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A07212

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 24 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Varese, nei giorni 18, 19 e 20 luglio 2007, per reingegnerizzazione procedure P.R.A.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Varese ha comunicato, con nota n. UP VA/0005534/07 del 10 luglio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli nei giorni 18, 19 e 20 luglio 2007, per reingegnerizzazione procedure P.R.A.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 23 luglio 2007, prot. n. 2795/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 24 luglio 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A07233

PROVVEDIMENTO 2 agosto 2007.

Approvazione del modello di estratto conto e del modello di quietanza dei versamenti eseguiti con modalità telematiche mediante modello F24.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

Art. 1.

Approvazione del modello di estratto conto periodico

È approvato il modello di estratto conto di cui all'allegato 1, dei versamenti correttamente finalizzati eseguiti dai contribuenti tramite modello F24, avvalendosi dei servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate. Per ciascun periodo di riferimento l'estratto conto riepiloga i relativi versamenti ed elenca tutti i dati di dettaglio contenuti nelle singole deleghe.

Art. 2.

Periodicità dell'estratto conto

L'estratto conto è inviato al domicilio fiscale di ciascun contribuente, tramite il servizio postale, entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento.

L'estratto conto di cui al presente provvedimento è trasmesso limitatamente ai pagamenti telematici, con data di versamento compresa tra il 1º ottobre 2006 ed il 31 dicembre 2007, correttamente finalizzati.

Entro il 30 settembre 2007 viene trasmesso l'estratto conto relativo ai versamenti effettuati dal 1º ottobre 2006 al 31 agosto 2007.

Entro il 31 gennaio 2008 viene trasmesso l'estratto conto relativo ai versamenti effettuati dal 1° settembre 2007 al 31 dicembre 2007.

Art. 3.

Approvazione del modello di quietanza telematica

È approvato il modello di quietanza di cui all'allegato 2, attestante l'esito positivo dei modelli F24 presentati con modalità telematiche sia attraverso i servizi on line dell'Agenzia delle entrate che attraverso i servizi telematici offerti dal sistema bancario, postale e dagli agenti della riscossione.

Ciascuna quietanza, che riproduce tutti gli elementi contenuti nelle deleghe F24, è contraddistinta da un protocollo telematico univoco e può essere composta da più pagine.

Art. 4.

Modalità di rilascio delle quietanze

1. Il modello di quietanza approvato con il presente provvedimento e le relative modalità di rilascio, sostituiscono il preesistente sistema di ricevute inoltrate tramite il servizio postale.

2. Relativamente ai modelli F24 presentati telematicamente utilizzando i servizi dell'Agenzia delle entrate, le quietanze di pagamento di cui all'art. 3 sono rese disponibili, in formato non modificabile, esclusivamente nell'ambito del «Cassetto fiscale» o sue eventuali future evoluzioni, accessibile agli utenti abilitati a Fisconline o Entratel tramite il collegamento al sito internet http://telematici.agenziaentrate.gov.it.

Gli intermediari abilitati al servizio Entratel, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono accedere alle quietanze riferite ai propri clienti secondo le condizioni generali previste per l'accesso al «Cassetto fiscale» da parte degli intermediari medesimi.

3. Le quietanze delle deleghe di cui al punto 2, che presentano un saldo maggiore di zero, sono rese disponibili a partire dal settimo giorno lavorativo successivo alla data di trasmissione e comunque dopo la comunicazione dell'esito dell'operazione fornita all'Agenzia delle entrate dalle banche, da Poste Italiane S.p.a. e dagli agenti della riscossione. Le quietanze delle deleghe con saldo uguale a zero sono disponibili a partire dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di trasmissione.

4. Le quietanze di pagamento delle deleghe trasmesse telematicamente con esito positivo attraverso i servizi home banking e Corporate Banking Interbancario (CBI), sono rese disponibili ai contribuenti, in formato non modificabile, dagli intermediari della riscossione o da parte di soggetti di cui questi ultimi si avvalgono sul piano operativo.

Resta facoltà degli intermediari della riscossione, relativamente a particolari esigenze, produrre il modello di quietanza di cui all'art. 3 in formato cartaceo. Nelle more dell'adeguamento delle proprie procedure informatiche, gli stessi soggetti sono autorizzati a rilasciare le quietanze di pagamento nell'attuale formato cartaceo.

Art. 5.

Disponibilità delle quietanze

Le quietanze telematiche, relative ai versamenti tramite modello F24 effettuati dal 1° ottobre 2006 utilizzando i servizi on line dell'Agenzia delle entrate, sono rese disponibili sul «Cassetto fiscale» a partire dal 30 settembre 2007.

Art. 6.

Sicurezza dei dati

La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal sistema di invio telematico dell'Anagrafe tributaria, che è basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete è previsto l'inserimento di un ulteriore codice PIN personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti. La riservatezza nella trasmissione dei dati è altresì realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi «asimmetriche» che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.

Motivazioni.

L'art. 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, a decorrere dal 1° ottobre 2006, ha introdotto l'obbligo, per i soggetti titolari di partita IVA, del pagamento con modalità telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'art. 28, comma 1 dello stesso decreto legislativo. Il termine iniziale del 1° ottobre 2006 è stato prorogato al 1° gennaio 2007 limitatamente ai soggetti titolari di partita IVA diversi da quelli elencati all'art. 73, comma 1, lettere *a)* e *b)* del TUIR.

Come chiarito dalla circolare n. 30 del 29 settembre 2006, relativamente ai versamenti eseguiti a partire dal 1º ottobre 2006, le ricevute dei pagamenti telematici F24 inviate tramite il servizio postale saranno sostituite da un estratto conto periodico riepilogativo di tutti i versamenti andati a buon fine nel periodo di riferimento.

Oltre all'esigenza di una generale razionalizzazione del sistema di ricevute, nell'ottica di un progressivo rafforzamento delle garanzie per i contribuenti, è stata inoltre prevista, a fronte di ciascun versamento telematico tramite modello F24, una quietanza di pagamento disponibile esclusivamente su canali telematici.

Il nuovo sistema, oltre ad eliminare i rischi legati alla spedizione, concede ai contribuenti la piena disponibilità di un documento valido ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, ottenibile con facilità, in tempi rapidi e nelle migliori condizioni di sicurezza dei dati.

Per i versamenti effettuati attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, le quietanze sono rese disponibili attraverso un nuovo specifico servizio offerto dal «Cassetto fiscale», accessibile tramite collegamento al sito Internet http://telematici.agenziaentrate.gov.it, salvo diversa eventuale futura collocazione nell'ambito dei servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8, comma 1; art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento:

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (art. 17 - 30): «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 1997;

decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni;

legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 24, commi 39 e 40; art. 25, comma 5) pagamento dei tributi e altre entrate con mezzi diversi dal contante;

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (art. 37, comma 49), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 agosto 2006;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2006 differimento al 1º gennaio 2007 del termine fissato al 1º ottobre 2006 dall'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2206 per l'obbligo di utilizzare modalità telematiche per i versamenti effettuati da soggetti titolari di partita IVA diversi da quelli individuati dall'art. 73, comma 1, lettere *a)* e *b)* del TUIR;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: «Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 7 settembre 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2007

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

ALLEGATO 1(*)

(modello di estratto conto periodico)

(*) L'estratto conto recepisce le prossime evoluzioni del modello F24

Roma,

Gentile contribuente,

a conferma dei versamenti effettuati mediante il modello F24, Le invio l'estratto conto riepilogativo delle deleghe trasmesse utilizzando i servizi on line offerti dall'Agenzia delle entrate, con data di versamento compresa tra il .. .. …. e il .. .. …., per le quali le banche e le Poste Italiane Spa hanno comunicato all'Agenzia l'esito positivo.

L'estratto conto contiene tutti i dati presenti in ciascun modello F24. Per una più agevole lettura delle informazioni contenute nel documento La invito a consultare la legenda allegata.

Le quietanze relative ad ogni modello F24 elencato nell'estratto conto sono disponibili, in formato elettronico non modificabile, esclusivamente nel "Cassetto fiscale", e possono essere visualizzate e stampate collegandosi al sito Internet http://telematici.agenziaentrate.gov.it.

Distinti saluti.

Il Direttore Centrale

Per ulteriori informazioni, anche relative all'ubicazione e all'orario di apertura al pubblico degli uffici locali dell'Agenzia, Le segnalo il servizio telefonico che risponde al numero 848 800 444 ed il sito Internet www.agenziaentrate.it.

LEGENDA

Si elencano i possibili significati che possono assumere i valori delle colonne in funzione della corrispondente sezione, riportata nella prima colonna

Sezione	Codice	Tributo/causale	Estremi identificativi	Periodo di riferimento	
ERARIO		codice tributo		rateazione/regione/provincia/ mese di riferimento	anno di riferimento
ERARIO - IVA AUTO	tipo veicolo	codice tributo	numero di telaio		anno di riferimento
INPS	codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/filiale azienda	da mm/aaaa	a mm/aaaa
REGIONI	codice regione	codice tributo		rateazione/mese di riferimento	anno di riferimento
ICI/ALTRI TRIBUTI LOCALI	codice ente/ codice comune	codice tributo	Ravv-Immob.variati-Acc.-Saldo-numero immobili/ Detrazione ICI abitazione principale	rateazione/mese di riferimento	anno di riferimento
ALTRI ENTI - INAIL	codice sede	numero di riferimento-causale	posizione assicurativa (numero/c.c.)		
ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	codice ente	causale contributo	codice sede/codice posizione	da mm/aaaa	a mm/aaaa
ACCISE E MONOPOLI	ente/prov.	codice tributo	codice identificativo	mese-anno di riferimento	

Agenzia Entrate

ESTRATTO CONTO VERSAMENTI A BUON FINE ESEGUITI CON F24 TELEMATICO DAL AL

Contribuente: C.F. Pag.

ABI CAB COD. ATTO

Data versamento Prot. telematico Saldo delega €

Sezione	Codice	Tributo/ causale	Estremi identificativi	Periodo di riferimento		Importo a debito	Importo a credito

DOCUMENTO REDATTO IN APPLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 2007/123376

IL PRESENTE ESTRATTO CONTO SI COMPONE DI 2 PAGINE

UER01-1-1 P.4/4

ALLEGATO 2(*)

(modello di quietanza telematica)

(*) La quietanza recepisce le prossime evoluzioni del modello F24

LEGENDA

Si elencano i possibili significati che possono assumere i valori delle colonne in funzione della corrispondente sezione, riportata nella prima colonna

SEZIONE	CODICE	TRIBUTO/CAUSALE	ESTREMI IDENTIFICATIVI	PERIODO DI RIFERIMENTO	
ERARIO		codice tributo		rateazione/regione/provincia/ mese di riferimento	anno di riferimento
IVA AUTO	tipo veicolo	codice tributo	numero di telaio		anno di riferimento
INPS	codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/filiale azienda	da mm/aaaa	a mm/aaaa
REGIONI	codice regione	codice tributo		rateazione/mese di riferimento	anno di riferimento
TRIB.LOCALI	codice ente/ codice comune	codice tributo	Ravv-Immob.variati-Acc.-Saldo-numero immobili/ Detrazione ICI abitazione principale	rateazione/mese di riferimento	anno di riferimento
INAIL	codice sede	numero di riferimen-to-causale	posizione assicurativa (numero/c.c.)		
ENTI PREV.	codice ente	causale contributo	codice sede/codice posizione	da mm/aaaa	a mm/aaaa
ACC/MONOPOLI	ente/prov.	codice tributo	codice identificativo	mese-anno di riferimento	

QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2007/123376

PROTOCOLLO TELEMATICO Saldo delega

DATA DEL VERSAMENTO giorno mese anno ABI CAB

CODICE FISCALE

cognome, denominazione o ragione sociale nome

DATI ANAGRAFICI

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare codice identificativo

CODICE UFFICIO **CODICE ATTO**

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito

07A07208

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 2 agosto 2007.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Civitavecchia (Ufficio provinciale di Roma).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Civitavecchia

1. A decorrere dal 28 agosto 2007 è attivata, presso la sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Civitavecchia (Ufficio provinciale di Roma), la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 2 agosto 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A07219

DECRETO 2 agosto 2007.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Velletri (Ufficio provinciale di Roma).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova

automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Velletri

1. A decorrere dal 29 agosto 2007 è attivata, presso la sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Velletri (Ufficio provinciale di Roma), la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 2 agosto 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A07220

DECRETO 2 agosto 2007.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Rieti.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Rieti

1. A decorrere dal 30 agosto 2007 è attivata, presso l'Ufficio provinciale di Rieti, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 2 agosto 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A07221

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 20 luglio 2007.

Ritiro e divieto di vendita delle confezioni del medicinale «Rinazina bambini gocce nasali».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il parere della Sottocommissione di Farmacovigilanza dell'AIFA reso nella seduta del 2 aprile 2007 e dell'11 giugno 2007;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA reso nella seduta del 3 aprile 2007 e del 13 giugno 2007;

Vista la propria determinazione che in data 7 luglio 2007, *Gazzetta Ufficiale* n. 156, ha disposto la modifica degli stampati delle specialità medicinali decongestionanti nasali ad attività simpaticomimetica per uso topico con riferimento alla controindicazione al di sotto dei dodici anni di età;

Tenuto conto che sul confezionamento esterno e nelle informazioni del prodotto, riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo, della specialità medicinale «Rinazina bambini gocce nasali» - A.I.C. n. 000590036 è riportata la dicitura «bambini» e pertanto il farmaco può essere somministrato a soggetti al di sotto dei dodici anni;

Tenuto conto della opportunità di consentire la prosecuzione della commercializzazione per un periodo non superiore a trenta giorni per la specialità medicinale «Rinazina bambini gocce nasali» - A.I.C. n. 000590036 in analogia ad iniziative già assunte per le specialità medicinali decongestionanti nasali ad attività simpaticomimetica ad esclusivo uso nei bambini;

Considerato che l'Azienda titolare di A.I.C. Glaxo Smith Kline Consumer Healthcare S.p.a. ha comunicato in data 30 novembre 2006 di aver interrotto la commercializzazione a partire da gennaio 2007 della specialità medicinale «Rinazina bambini gocce nasali» - AIC n. 000590036;

Determina:

Art. 1.

1. È consentita la vendita della specialità medicinale RINAZINA BAMBINI GOCCE NASALI - A.I.C. n. 000590036 autorizzata con procedura nazionale entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente determinazione.

2. Trascorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente determinazione, l'azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio dovrà provvedere al ritiro di tutte le confezioni della specialità medicinale di cui al comma 1 distribuite sul territorio nazionale. Nelle more del completamento delle attività di ritiro è vietata la vendita della specialità medicinale «Rinazina bambini gocce nasali» - A.I.C. n. 000590036.

La presente determinazione entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2007

Il dirigente: VENEGONI

07A07205

DETERMINAZIONE 20 luglio 2007.

Ritiro e divieto di vendita delle confezioni del medicinale «Otrivin 0,5 mg/ml gocce nasali bambini».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il parere della Sottocommissione di Farmacovigilanza dell'AIFA reso nella seduta del 2 aprile 2007 e del 9 luglio 2007;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA reso nella seduta del 3 aprile 2007 e dell'11 luglio 2007;

Vista la propria determinazione che in data 7 luglio 2007, *Gazzetta Ufficiale* 2007, ha disposto la modifica degli stampati delle specialità medicinali decongestionanti nasali ad attività simpaticomimetica per uso topico con riferimento alla controindicazione al di sotto dei dodici anni di età;

Tenuto conto che sul confezionamento esterno e nelle informazioni del prodotto, riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo, della specialità medicinale «Otrivin 0,5 mg/ml gocce nasali bambini» - A.I.C. n. 015598030 è riportata la dicitura «bambini» e pertanto il farmaco può essere somministrato a soggetti al di sotto dei dodici anni;

Tenuto conto della opportunità di consentire la prosecuzione della commercializzazione per un periodo non superiore a trenta giorni per la specialità medicinale «Otrivin 0,5 mg/ml gocce nasali bambini» - A.I.C. n. 015598030 in analogia ad iniziative già assunte per le specialità medicinali decongestionanti nasali ad attività simpaticomimetica ad esclusivo uso nei bambini;

Considerato che l'azienda titolare di Novartis Consumer Health S.p.a. ha comunicato in data 18 giugno 2007 di aver cessato la commercializzazione della specialità medicinale «Otrivin 0,5 mg/ml gocce nasali bambini» - A.I.C. n. 015598030;

Determina:

Art. 1.

1. È consentita la vendita della specialità medicinale OTRIVIN 0,5 MG/ML GOCCE NASALI BAMBINI - A.I.C. n. 015598030 autorizzata con procedura nazionale entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente determinazione.

2. Trascorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente determinazione, l'azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio dovrà provvedere al ritiro di tutte le confezioni della specialità medicinale di cui al comma 1 distribuite sul territorio nazionale. Nelle more del completamento delle attività di ritiro è vietata la vendita della specialità medicinale «Otrivin 0,5 mg/ml gocce nasali bambini» - A.I.C. n. 015598030.

La presente determinazione entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2007

Il dirigente: VENEGONI

07A07206

DETERMINAZIONE 20 luglio 2007.

Ritiro e divieto di vendita delle confezioni del medicinale «Vasosterone bambini gocce nasali».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il parere della Sottocommissione di Farmacovigilanza dell'AIFA reso nella seduta del 2 aprile 2007 e dell'11 giugno 2007;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA reso nella seduta del 3 aprile 2007 e del 13 giugno 2007;

Vista la propria determinazione che in data 7 luglio 2007, *Gazzetta Ufficiale* n. 156 ha disposto la modifica degli stampati delle specialità medicinali decongestionanti nasali ad attività simpaticomimetica per uso topico con riferimento alla controindicazione al di sotto dei dodici anni di età;

Tenuto conto che sul confezionamento esterno e nelle informazioni del prodotto, riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo, della specialità medicinale «Vasosterone bambini gocce nasali» - A.I.C. n. 010316014 è riportata la dicitura «bambini» e che negli stampati è precisato che il farmaco può essere usato nei «bambini da tre a sei anni»;

Tenuto conto della opportunità di consentire la prosecuzione della commercializzazione per un periodo non superiore a trenta giorni per la specialità medicinale «Vasosterone bambini gocce nasali» - A.I.C. n. 010316014 in analogia ad iniziative già assunte per le specialità medicinali decongestionanti nasali ad attività simpaticomimetica ad esclusivo uso nei bambini;

Considerato che l'Azienda Angelini ha comunicato in data 5 giugno 2007 di aver interrotto la produzione della specialità medicinale «Vasosterone bambini gocce nasali» - AIC n. 010316014 a partire da giugno 2006;

Determina:

Art. 1.

1. È consentita la vendita della specialità medicinale VASOSTERONE BAMBINI GOCCE NASALI - A.I.C. n. 010316014 autorizzata con procedura nazionale entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente determinazione.

2. Trascorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente determinazione, l'azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio dovrà provvedere al ritiro di tutte le confezioni della specialità medicinale di cui al comma 1 distribuite sul territorio nazionale. Nelle more del completamento delle attività di ritiro è vietata la vendita della specialità medicinale «Vasosterone bambini gocce nasali» - A.I.C. n. 010316014.

La presente determinazione entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2007

Il dirigente: VENEGONI

07A07207

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 giugno 2007.

Consultazione pubblica sull'utilizzo delle bande di frequenza a 900, 1800 e 2100 MHz da parte dei sistemi radiomobili. (Deliberazione n. 343/07/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 28 giugno 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n. 197, supplemento ordinario, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, di seguito «Codice», pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2003, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 25 marzo 1998, n. 113, «Regolamento recante norme per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito di modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998;

Vista la propria delibera n. 20/99 del 22 marzo 1999, «Riesame del numero di licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1999;

Vista la propria delibera n. 69/99 del 9 giugno 1999 «Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l'assegnazione delle frequenze», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1999;

Vista la delibera n. 895/00/CONS del 20 dicembre 2000, «Assegnazione temporanea di frequenze nella banda GSM 1800», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2000;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 8 luglio 2002, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2002, e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 286/02/CONS del 25 settembre 2002 «Procedure per l'assegnazione di ulteriori frequenze nelle bande GSM», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237, del 9 ottobre 2002;

Visto l'accordo procedimentale tra il Ministero ed i gestori radiomobili in materia di assegnazione di frequenze trasmesso con la nota del Ministro delle comunicazioni GMO/12445/10/03 del 7 ottobre 2003;

Vista la determina della Direzione generale concessioni ed autorizzazioni del Ministero delle comunicazioni del 20 ottobre 2003 che assegna frequenze in banda GSM;

Vista la determina della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione del Ministero delle comunicazioni del 29 dicembre 2004 che assegna, in via provvisoria, frequenze in banda GSM;

Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità adottato con delibera n. 316/02/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259, e successive modificazioni;

Visto il rapporto della CEPT denominato ECC Report 096 «Compatibility between UMTS 900/1800 and systems operating in adjacent bands» del marzo 2007;

Visto il rapporto della CEPT denominato ECC Report 082 «Compatibility study for UMTS operating within the GSM 900 and GSM 1800 frequency bands» del maggio 2006.

Viste le richieste pervenute recentemente da parte degli operatori radiomobili circa la riassegnazione dei canali attualmente disponibili in banda 900 MHz,

l'utilizzo flessibile delle bande radiomobili a 900 e 1800 MHz, e la riutilizzazione delle bande UMTS a 2.1 GHz rientrate nella disponibilità dello Stato;

Ritenuto necessario per l'Autorità procedere ad una consultazione pubblica intesa, oltre che ad acquisire elementi di informazione e documentazione in ordine alla possibilità che le bande di frequenze a 900 e 1800 MHz possano essere riutilizzate per lo sviluppo dei sistemi mobili di cosiddetta terza generazione (3G/ IMT2000-UMTS) o eventuali tecnologie equivalenti e compatibili secondo la normativa applicabile, anche per verificare l'interesse all'utilizzo delle bande a 2100 MHz (IMT2000/UMTS) ritornate nella disponibilità dello Stato, ai fini della verifica della presumibile necessità di limitare l'accesso alle bande in argomento;

Visto il documento per la consultazione proposto dal Direttore della direzione reti e servizi di comunicazione elettronica;

Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente l'utilizzo delle bande di frequenza a 900, 1800 e 2100 MHz da parte dei sistemi radiomobili.

2. Le modalità di consultazione ed il testo della consultazione, contenente gli elementi di interesse dell'Autorità sul tema in esame, sono riportati rispettivamente negli allegati *A* e *B* della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli uffici dell'Autorità in Napoli, Centro direzionale, is. B5.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati *A* e *B*, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed integralmente nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 28 giugno 2007

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: INNOCENZI BOTTI - SORTINO

07A07217

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERAZIONE 22 maggio 2007.

Approvazione del conto finanziario della gestione del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, per l'anno 2006.

IL PRESIDENTE

Nella seduta del 22 maggio 2007, composto come da verbale;

Visto l'art. 29-*bis* del decreto legislativo n. 545/1992, come modificato dall'art. 36 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 22 del regolamento di amministrazione e contabilità interno;

Visto lo schema del conto finanziario per l'esercizio 2006 e la relazione illustrativa, predisposti a cura del servizio di ragioneria;

Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti in data 18 aprile 2007, che ha espresso parere favorevole in ordine alla concordanza dei risultati esposti nel conto finanziario con le scritture contabili;

Vista la proposta del Comitato di presidenza;

Acquisito il parere favorevole all'approvazione del conto finanziario 2006, espresso dall'Ufficio del bilancio;

Delibera

l'approvazione del conto finanziario della gestione del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria per l'anno 2006 e la relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 maggio 2007

Il presidente: GARGANI

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006

PARTE I - ENTRATE

Cat/Cap	TIPO DI ENTRATA	PREV. INIZ.	VARIAZIONE	PREV.DEFIN.	ENTRATE ACCERTATE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	MAG/MIN ACCERTAMENTI
I-1	Entrate provenienti dal bilancio dello Stato	3.098.741,00	963.547,00	4.062.288,00	4.062.288,00	4.062.288,00	0,00	0,00
	Totale Cat. I	3.098.741,00	963.547,00	4.062.288,00	4.062.288,00	4.062.288,00	0,00	0,00
II-1	Proventi derivanti da rilascio di copie di atti del C.P.G.T.	0,00	75,09	75,09	75,09	75,09	0,00	0,00
II-2	Proventi derivanti dalla vendita di beni dichiarati fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II-3	Partite di giro varie	0,00	20.237,75	20.237,75	20.237,75	20.237,75	0,00	0,00
II-4	Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II-5	Entrate derivanti dalle quote versate dai giudici tributari per la partecipazione ai corsi	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
	Totale Cat. II	0,00	26.012,84	26.012,84	26.012,84	26.012,84	0,00	0,00
III-1	Avanzo di Amministrazione	0,00	59.363,35	59.363,35	0,00	0,00	0,00	59.363,35
	Totale Cat. III	0,00	59.363,35	59.363,35	0,00	0,00	0,00	59.363,35
	TOTALE ENTRATE	3.098.741,00	1.048.923,19	4.147.664,19	4.088.300,84	4.088.300,84	0,00	59.363,35

CONTO FINANZIARIO 2006
PARTE II - SPESA

	Denominazione Capitoli	GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				
		Previsione			Impegno			Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
Num.	Categoria I - Spese generali e di amministrazione	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale						
101	Compensi *"fissi"* spettanti ai Componenti del Consiglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Compensi *"per la parte variabile"* spettanti ai Componenti del Consiglio (art. 27, 1° c., D. L.vo 545/92)	1.081.000,00	-109.000,00	972.000,00	729.000,00	243.000,00	972.000,00	0,00	1.160.212,38	1.160.212,38	0,00	1.160.212,38	0,00
103	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione ai Componenti del Consiglio (art. 27, 2° c., D. L.vo 545/92)	150.000,00	0,00	150.000,00	114.361,99	35.638,01	150.000,00	0,00	29.411,89	16.190,00	8.200,00	24.390,00	5.021,89
104	Spese per il rinnovo del Consiglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione al Personale dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio, in occasione di ispezioni c/o le Commissioni Tributarie (art. 24, u.c., D. L.vo 545/92)	0,00	250,16	250,16	250,16	0,00	250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Rimborso spese di viaggio alle persone convocate dal Consiglio in qualità di testi nei procedimenti disciplinari	2.000,00	-1.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	1.565,34	0,00	0,00	0,00	1.565,34
107	Spese di rappresentanza	3.000,00	-1.421,69	1.578,31	1.577,98	0,00	1.577,98	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla I Categoria	95.000,00	-10.100,28	84.899,72	63.674,79	21.224,93	84.899,72	0,00	281.498,95	281.498,95	0,00	281.498,95	0,00
109	Compensi ai Revisori dei Conti ed a terzi	40.000,00	-3.596,37	36.403,63	25.164,70	11.238,93	36.403,63	0,00	9.309,24	9.309,24	0,00	9.309,24	0,00
110	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	5.000,00	-1.300,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	2.559,71	1.429,04	0,00	1.429,04	1.130,67
	TOTALE CATEGORIA I €	**1.376.000,00**	**-126.668,18**	**1.249.331,82**	**934.029,62**	**315.301,87**	**1.249.331,49**	**0,33**	**1.484.557,51**	**1.468.639,61**	**8.200,00**	**1.476.839,61**	**7.717,90**

	Denominazione Capitoli	GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				
		Previsione			Impegno			Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
Num.	Categoria II - Trattamenti economici di attività	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale						
201	Compensi per lavoro straordinario al personale dell'ufficio di Segreteria, effettuato fuori dell'orario d'ufficio.	140.000,00	-8.000,00	132.000,00	115.809,18	16.190,82	132.000,00	0,00	22.394,81	20.365,39	2.029,42	22.394,81	0,00
202	Indennità al personale di Segreteria per la reperibilità e la disponibilità per eccezionali esigenze di servizio e progetti finalizzati	250.000,00	82.000,00	332.000,00	195.047,23	136.952,77	332.000,00	0,00	89.000,00	86.353,39	2.646,61	89.000,00	0,00
202 bis	Provvidenze ed interventi assistenziali a favore del personale di segreteria	3.000,00	5.760,00	8.760,00	4.800,00	3.960,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Spese per servizio di mensa od in forma alternativa (art. 21, 3° c., del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità)	70.000,00	-2.300,00	67.700,00	55.657,98	12.000,00	67.657,98	42,02	8.500,00	7.356,12	0,00	7.356,12	1.143,88
204	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla II Categoria	135.000,00	16.730,00	151.730,00	93.743,76	57.986,24	151.730,00	0,00	81.133,20	76.464,59	4.668,61	81.133,20	0,00
	TOTALE CATEGORIA II €	**598.000,00**	**94.190,00**	**692.190,00**	**465.058,15**	**227.089,83**	**692.147,98**	**42,02**	**201.028,01**	**190.539,49**	**9.344,64**	**199.884,13**	**1.143,88**

Denominazione Capitoli		GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				
		Previsione			Impegno								
Num.	Categoria III - Acquisto di beni e servizi	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
301	Spese per canone di locazione dell'immobile della sede del Consiglio ed oneri accessori	620.000,00	140.000,00	760.000,00	635.989,32	124.010,68	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria ed adattamento dei locali e relativi impianti	13.000,00	69.000,00	82.000,00	13.618,54	68.281,46	81.900,00	100,00	231,22	231,22	0,00	231,22	0,00
303	Spese per il riscaldamento ed il condizionamento aria dei locali	40.000,00	-180,52	39.819,48	29.819,48	10.000,00	39.819,48	0,00	10.000,00	8.024,40	0,00	8.024,40	1.975,60
304	Spese per la pulizia dei locali, per traslochi, facchinaggio, lavatura e smacchiatura di tappeti e tendaggi e per l'acquisto di materiali per i servizi igienici	125.000,00	5.695,46	130.695,46	115.065,02	15.630,44	130.695,46	0,00	15.630,44	15.630,44	0,00	15.630,44	0,00
305	Spese per l'acquisto e rilegatura libri, riviste giuridiche, giornali ed altre pubblicazioni utili per la Biblioteca del Consiglio	5.000,00	55.000,00	60.000,00	6.924,05	53.075,95	60.000,00	0,00	557,50	557,50	0,00	557,50	0,00
306	Spese per la stampa del "Notiziario" del Consiglio	10.000,00	19.500,00	29.500,00	12.639,72	6.860,28	19.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	Spese postali e telegrafiche	7.000,00	-1.500,00	5.500,00	3.511,89	1.800,00	5.311,89	188,11	2.000,00	1.478,89	0,00	1.478,89	521,11
308	Spese per canoni di manutenzione, per fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc.	50.000,00	-11.000,00	39.000,00	31.791,17	7.000,00	38.791,17	208,83	11.206,59	5.979,36	0,00	5.979,36	5.227,23
309	Spese per l' acquisto di carta, materiale di cancelleria e di facile consumo	20.000,00	-4.140,00	15.860,00	9.671,53	6.188,47	15.860,00	0,00	1.427,85	1.427,85	0,00	1.427,85	0,00
310	Spese per incontri di studio, seminari, convegni e conferenze per la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari; pubblicazione dei relativi atti	20.000,00	621.000,00	641.000,00	32.630,20	608.369,80	641.000,00	0,00	6.991,26	6.991,26	0,00	6.991,26	0,00
310 bis	Partecipazione dei giudici tributari alle spese per incontri di studio, seminari e pubblicazione dei relativi atti	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	200.162,05	200.162,05	0,00	200.162,05	0,00
311	Spese per l'acquisto e la locazione di apparecchiature elettroniche, installazione e gestione dei sistemi informatici per la elaborazione dei dati afferenti alle funzioni istituzionali del Consiglio, nonché per la manutenzione, per le apparecchiature, per l'assicurazione di quelle elettroniche e per la formazione del personale in servizio presso il	40.000,00	207.323,67	247.323,67	52.352,99	194.970,68	247.323,67	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00
312	Spese per acquisto, canoni di noleggio e leasing di fotocopiatrici ed altre macchine utili per gli uffici del Consiglio, nonché per la manutenzione delle stesse	10.000,00	3.000,00	13.000,00	7.186,96	5.604,42	12.791,38	208,62	3.296,19	2.837,27	0,00	2.837,27	458,92
313	Spese telefoniche, canoni, acquisti, installazione e manutenzione dei relativi impianti	45.000,00	10.100,00	55.100,00	42.472,45	12.627,55	55.100,00	0,00	1.047,95	1.047,95	0,00	1.047,95	0,00
314	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di automezzi di trasporto; acquisto carburante, lubrificanti ed accessori vari; assicurazione R.C.A., furto e incendio delle autovetture di proprietà del Consiglio, nonché per premi di assicurazione dei conducenti e dei trasportati	49.000,00	-21.879,50	27.120,50	27.120,50	0,00	27.120,50	0,00	475,87	475,87	0,00	475,87	0,00
315	Spese per l'acquisto di mobili ed arredi, riparazioni e manutenzioni	2.000,00	25.480,88	27.480,88	996,00	26.484,88	27.480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	Spesa fornitura capi abbigliamento autisti e ausiliari	2.000,00	1.638,71	3.638,71	219,50	3.419,21	3.638,71	0,00	2.364,42	2.364,42	0,00	2.364,42	0,00
317	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla III Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA III €	1.058.000,00	1.124.738,70	2.182.738,70	1.027.709,32	1.144.323,82	2.172.033,14	10.705,56	261.871,34	253.688,48	0,00	253.688,48	8.182,86

Denominazione Capitoli		GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				
		Previsione			Impegno								
NUM.	Categoria IV - Somme non attribuibili	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
401	Fondo di riserva per spese impreviste (art. 5, punto 6, del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità)	66.741,00	-66.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Partite di giro varie	0,00	23.403,67	23.403,67	23.403,67	0,00	23.403,67	0,00	7.749,28	7.749,28	0,00	7.749,28	0,00
	TOTALE CATEGORIA IV €	66.741,00	-43.337,33	23.403,67	23.403,67	0,00	23.403,67	0,00	7.749,28	7.749,28	0,00	7.749,28	0,00

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SPESA

TOTALE PER CATEGORIA	COMPETENZE							RESIDUI				
	Previsione			Impegno								
	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
CAT. I - Spese Generali e di Amministrazione	1.376.000,00	-126.668,18	1.249.331,82	934.029,62	315.301,87	1.249.331,49	0,33	1.484.557,51	1.468.639,61	8.200,00	1.476.839,61	7.717,90
CAT. II - Trattamenti economici di attività	598.000,00	94.190,00	692.190,00	465.058,15	227.089,83	692.147,98	42,02	201.028,01	190.539,49	9.344,64	199.884,13	1.143,88
CAT. III - Acquisto di beni e servizi	1.058.000,00	1.124.738,70	2.182.738,70	1.027.709,32	1.144.323,82	2.172.033,14	10.705,56	261.871,34	253.688,48	0,00	253.688,48	8.182,86
CAT. IV - Fondo Riserva	66.741,00	-66.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. IV - Partite di giro	0,00	23.403,67	23.403,67	23.403,67	0,00	23.403,67	0,00	7.749,28	7.749,28	0,00	7.749,28	0,00
TOTALE GENERALE €	3.098.741,00	1.048.923,19	4.147.664,19	2.450.200,76	1.686.715,52	4.136.916,28	10.747,91	1.955.206,14	1.920.616,86	17.544,64	1.938.161,50	17.044,64

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2006

(art. 23 1° comma del Regolamento di Contabilità)

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO			**2.014.569,49**
Riscossioni	in c/competenza	4.062.288,00	
	entrate eventuali	5.775,09	
	interessi	20.237,75	4.088.300,84
Totale Riscossioni			**6.102.870,33**
Pagamenti	in c/competenza	2.450.200,76	
	in c/residui	1.920.616,86	
Totale Pagamenti			**4.370.817,62**
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO			**1.732.052,71**
Residui attivi	degli esercizi precedenti	0,00	
	dell'esercizio	0,00	
Totale residui attivi			**0,00**
Residui passivi	degli esercizi precedenti	17.544,64	
	dell'esercizio	1.686.715,52	
Totale residui passivi			**1.704.260,16**
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			**27.792,55**

07A07192

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 19 luglio 2007.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto vigente dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli ed in particolare l'art. 71;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 03 dell'8 maggio 2007 e del senato accademico n. 03 del 22 maggio 2007, con le quali è stata approvata la modifica dell'art. 48 rubricato composizione del consiglio di facoltà comma 1, lettera *c)* dello statuto di Ateneo, tesa ad aumentare la percentuale della rappresentanza dei ricercatori nei consigli di facoltà dal 15% al 33%;

Vista la nota prot. n. 2362 del 26 giugno 2007, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla citata modifica dello statuto proposta dall'Ateneo;

Decreta:

L'art. 48 rubricato Composizione del consiglio di facoltà comma 1, lettera *c)* dello statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli è modificato come segue:

«Art. 48 *(Composizione del consiglio di facoltà)*. — 1. Fanno parte del consiglio di facoltà:

a) i professori straordinari e ordinari di ruolo e fuori ruolo afferenti alla facoltà;

b) i professori associati afferenti alla facoltà;

c) ricercatori pari al trentatrè per cento del numero dei professori di ruolo;

d) studenti iscritti alla facoltà in numero di cinque sino a duemila iscritti, in numero di sette sino a cinquemila e in numero di nove oltre cinquemila;

e) da due a quattro rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario afferente alla facoltà in relazione al numero dei professori di ruolo.

2. Le modalità di elezione dei rappresentanti, l'elettorato attivo e passivo e il numero dei rappresentanti di cui alla lettera *e)* del comma precedente sono stabiliti da regolamento.

3. Al consiglio partecipano altresì, con voto consultivo, i professori ufficiali che non facciano già parte di altro consiglio e, in base ai criteri previsti da apposito regolamento, i professori a contratto.

4. La partecipazione delle componenti alle adunanze e alle deliberazioni è regolata dalla legge».

Napoli, 19 luglio 2007

p. *Il rettore:* PATALANO

07A07230

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITÀ

Articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, concernente misure contro la tratta di persone - Programmi di assistenza. Avviso n. 2 del 31 luglio 2007.

Il Ministro per i diritti e le pari opportunità emana il seguente avviso per la presentazione dei progetti di fattibilità, di seguito illustrati.

1. Premessa.

Con il presente avviso si intende dare attuazione allo speciale programma di assistenza previsto dall'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 recante misure contro la tratta di persone e dall'art. 1 del regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 19 settembre 2005, n. 237. A tal fine la Commissione interministeriale prevista dall'art. 3, comma 1, del predetto regolamento di attuazione, valuterà, sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal medesimo regolamento, i progetti di fattibilità rivolti specificamente ad assicurare progetti individualizzati di assistenza che garantiscano, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della citata legge n. 228/2003.

Definizioni:

Programma di assistenza: si intende il programma di assistenza nel suo complesso, così come definito all'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e consiste in interventi rivolti specificamente ad assicurare, in via transitoria, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, adeguate condizioni di alloggio, vitto ed assistenza sanitaria, idonee al loro recupero fisico e psichico.

Progetti di fattibilità: si intendono i progetti da attivarsi ad iniziativa di regioni, enti locali o enti privati indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonché le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate, tesi a realizzare singoli e diversi progetti di assistenza individualizzati e presentati, ai

fini del finanziamento di cui al Programma di assistenza, ai sensi del Regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2005, n. 237.

Progetti individualizzati di assistenza: si intendono i singoli progetti di assistenza da realizzarsi, all'interno dei progetti di fattibilità, a favore delle vittime di tratta e riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di cui all'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237/2005.

2. Obiettivi.

Nel quadro dell'attuazione dello speciale programma di assistenza previsto dall'art. 13 della legge n. 228/2003, costituiscono oggetto del presente avviso i progetti di fattibilità, di durata annuale, per la realizzazione di progetti individualizzati di assistenza, ciascuno della durata di tre mesi, prorogabili fino ad altri tre, a favore delle vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e di tratta di persone.

Tali progetti, che tengano conto delle eventuali esigenze collegate alla tipologia delle medesime vittime, alla loro età e al tipo di sfruttamento subito, devono prevedere in ogni caso:

fornitura alle vittime di alloggio e ricovero in strutture adeguate;

assistenza che accompagni le vittime a far emergere la propria condizione;

disponibilità di servizi socio-sanitari di pronto intervento;

convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n 286 e comunque con i servizi sociali degli enti locali.

I progetti di fattibilità possono essere presentati dalle regioni, dagli enti locali e dai soggetti privati, convenzionati con tali enti, iscritti, alla data di scadenza della presentazione della domanda di finanziamento di cui al presente avviso, nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera *b)* del regolamento di attuazione del testo unico concernente la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate.

3. Risorse programmate.

L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di fattibilità di cui al presente avviso è di 2.500.000,00 euro a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 11 agosto 2003 n. 228 e dell'art. 2 del relativo regolamento di attuazione.

Le iniziative saranno finanziate come segue:

fino all'80% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;

non meno del 20% del totale della spesa a valere sulle risorse della regione e dell'ente locale;

si precisa che la quota del 20% a carico della regione e dell'ente locale può essere corrisposta in denaro e/o in valorizzazione di: personale, beni, mezzi e attrezzature. Queste ultime voci dovranno essere, in ogni caso, quantificate nel preventivo economico (allegato 3).

Al fine di assicurare una equa distribuzione delle risorse su tutto il territorio nazionale nessun progetto potrà essere finanziato con risorse statali per un importo superiore ai seguenti massimali:

€ 400.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente superiore a 2.000.000;

€ 200.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente superiore a 1.000.000;

€ 100.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente inferiore a 1.000.000.

A tal fine faranno fede i dati Istat relativi all'anno 2006, consultabili sul sito http://demo.istat.it

Si precisa che tali massimali sono riferiti alla quota finanziabile dallo Stato. Tuttavia è possibile presentare progetti che prevedono un costo complessivo il cui 80% superi i suddetti massimali e in questo caso l'Ente proponente dovrà richiedere solo il finanziamento di una quota parte, con l'onere di attestare, con idonea documentazione, il residuale finanziamento in proprio o da parte di altro ente. In ogni caso, qualora si richieda solo un finanziamento parziale, l'ente proponente è tenuto a descrivere il progetto nella sua interezza per consentire alla Commissione una complessiva valutazione qualitativa dell'intervento, nonché a specificare quali voci, nell'ambito delle azioni del progetto, saranno finanziate con i fondi richiesti al Dipartimento.

4. Destinatari.

Sono destinatari dei progetti le persone vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e di tratta di persone.

5. Proponenti ed attuatori.

Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto di fattibilità e lo realizza.

Il proponente è responsabile della realizzazione del progetto presentato.

Ove l'attuazione del progetto o parte di esso venga affidata a soggetti terzi, da indicare specificamente nel progetto stesso, i proponenti ne rimangono comunque responsabili e mantengono il coordinamento delle azioni previste.

I soggetti privati, proponenti od attuatori, a pena di inammissibilità dell'intero progetto, debbono essere iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati, di cui all'art. 52, comma 1, lettera *b)* del regolamento di attuazione del testo unico già citato, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al presente avviso. Tale iscrizione può essere idoneamente documentata anche in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il progetto può altresì prevedere più soggetti attuatori, indicando dettagliatamente il riparto di compiti e competenze.

Possono essere indicate forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con soggetti pubblici.

Ciascun proponente può presentare un solo progetto.

L'ente proponente non può essere indicato quale soggetto attuatore in altro progetto che insista sul medesimo territorio di riferimento. Nel caso in cui ciò si verifichi, tale ultimo progetto sarà considerato inammissibile. Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del progetto, l'ente proponente deve presentare una dichiarazione ove attesti l'esistenza di tale condizione (allegato 4).

Ai fini della valida presentazione del progetto è sufficiente l'indicazione del soggetto proponente e dell'eventuale soggetto attuatore. Debbono essere indicate forme di collaborazione e partenariato con enti impegnati, sul territorio di competenza del progetto, in programmi di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la produzione di apposite lettere di intenti. Tali altri enti possono essere sia pubblici che privati. In quest'ultimo caso, devono essere specificate in maniera analitica le forme di collaborazione e/o di partenariato e debbono essere tutti iscritti, a pena di inammissibilità dell'intero progetto, alla seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera *b)* del regolamento di attuazione del testo unico già citato.

Tale iscrizione può essere idoneamente documentata anche in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. Dimensione territoriale dei progetti.

Deve essere chiaramente indicato il territorio di riferimento delle attività e degli interventi previsti nel progetto, sia al fine di valutare correttamente l'impatto potenziale, sia al fine di definire il massimale di finanziamento applicabile.

In particolare, qualora il proponente sia un ente locale o una regione, salvo contraria indicazione adeguatamente comprovata, si presume la dimensione territoriale dell'ente stesso.

Qualora, invece, la dimensione operativa sia più ampia, dovrà attestarsi l'ambito territoriale mediante accordi con altri enti locali o regioni, ovvero mediante l'effettiva presenza sul territorio degli enti proponenti ed attuatori con idonei servizi connessi all'attività del progetto.

Con le medesime forme di cui sopra l'ente privato proponente dovrà attestare l'ambito territoriale.

7. Durata dei progetti di fattibilità.

Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione progetti di fattibilità della durata di 12 mesi, all'interno dei quali si realizzino i singoli programmi individualizzati, ciascuno della durata di 3 mesi, prorogabili per un ulteriore periodo non superiore a tre mesi da parte della Commissione, previa tempestiva istanza congruamente motivata e ferma restando l'entità di finanziamento già concesso.

8. Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti e requisiti di ammissibilità.

La presentazione dei progetti deve essere corredata da:

a) la domanda di candidatura, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente (allegato 1);

b) il formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente (allegato 2);

c) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente locale o regione, dalla quale emerga in maniera espressa ed inequivoca che il progetto presentato è beneficiario del co-finanziamento nella misura almeno del 20%, così come previsto dall'art. 25, comma 1 del regolamento di attuazione del testo unico richiamato;

d) una analisi costi-benefici relativa alla finalità da perseguire, con particolare riferimento alla dimensione territoriale del progetto e/o alla diffusione locale del fenomeno, definita attraverso i seguenti indicatori: numero di persone destinatarie, effetto moltiplicatore, trasferibilità dei risultati, promozione delle buone pratiche, valutazione degli interventi;

e) un preventivo economico, compilato analiticamente secondo lo schema di all'Allegato 3, suddiviso nelle seguenti categorie di spesa:

personale (non può superare il 60% del costo complessivo);

mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza (non può superare il 10% del costo complessivo);

spese di gestione per i servizi di prima assistenza;

costi generali (non può superare il 7% del costo complessivo);

spese di produzione e divulgazione materiale (non può superare il 3% del costo complessivo);

f) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze del soggetto proponente, nonché del soggetto attuatore, se diverso dal proponente;

g) le convenzioni eventualmente già stipulate ovvero lo schema tipo di convenzione che l'ente privato, proponente o attuatore, intende stipulare con gli enti locali o le regioni, per la realizzazione del progetto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 19 settembre 2005;

h) il certificato di iscrizione ovvero dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, attestante l'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera *b)* del regolamento di attuazione del testo unico già citato. Qualora il proponente sia ente pubblico ed al progetto partecipino, quali attuatori, uno o più soggetti privati di cui sopra, è equipollente un'unica attestazione del pubblico ufficiale circa la presenza dei requisiti;

i) l'indicazione dell'ente (o enti) attuatore, qualora l'ente proponente affidi la realizzazione del progetto o parte di esso ad altro soggetto, da indicare nel formulario (allegato 2);

j) idonea documentazione che attesti il residuale finanziamento in proprio o da parte di altro ente esclusivamente nel caso di richiesta di finanziamento di una sola quota parte del progetto, come indicato al punto 3, comma 5, del presente bando. Tale quota dovrà essere indicata nel preventivo economico (allegato 3) ;

k) la dichiarazione, da parte dell'ente proponente, di aver presentato un unico progetto e, in quanto tale, di non insistere, in qualità di soggetto attuatore, nel medesimo territorio di riferimento (allegato 4);

l) i progetti dovranno essere inviati o consegnati al Dipartimento entro e non oltre quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Non saranno ammessi alla valutazione, e perciò saranno considerati INAMMISSIBILI, i progetti non correlati della documentazione di cui alle lettere *a), b), c), e), g), h), i), j), k), l).*

L'ammissibilità dei progetti verrà riscontrata preventivamente alla valutazione.

Le convenzioni di cui alla lettera *g)* del punto 8 del presente bando, qualora siano formalizzate successivamente all'approvazione del progetto, dovranno pervenire al Dipartimento entro venti giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto stesso.

9. Assistenza tecnica per la definizione delle domande.

Ulteriori informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione dei progetti sono disponibili sul sito http://www.pariopportunita.gov.it

I soggetti interessati potranno contattare, inoltre, la Segreteria tecnica della Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 13 e art. 18 - Tel. 06/67.79.24.50, e-mail: articolo13@palazzochigi.it

10. Valutazione dei progetti.

La valutazione dei progetti è svolta dalla Commissione interministeriale prevista dall'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2005, n. 237, regolamento di attuazione della legge n. 228/2003.

La Commissione provvede alla valutazione dei progetti tramite apposite griglie tecniche di attribuzione di punteggio sulla base dei seguenti indicatori e criteri:

esperienza e capacità organizzativa del proponente, anche in relazione ai risultati conseguiti, comprovata da idonea documentazione attestante il numero delle persone assistite nei precedenti progetti finanziati dal Dipartimento per i diritti le pari opportunità, nonché in relazione alla puntualità nell'invio delle rendicontazioni economiche, delle relazioni d'attività ed alla qualità di tale documentazione;

articolazione e consistenza delle strutture logistiche di accoglienza;

previsione di forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con altri soggetti che operano nella materia, supportata da

idonea documentazione (Prefetture, Autorità giudiziaria, Forze dell'ordine, Servizi sanitari, Servizi sociali, Sindacati, enti che realizzano programmi di rientro volontario assistito verso i Paesi di origine);

capacità di collegamento in rete, anche con altri programmi di protezione sociale o comunque con altri soggetti che operano nella materia;

disponibilità di personale in possesso di adeguata professionalità, in grado di assistere le vittime durante tutte le fasi del progetto e/o di competenze specialistiche per particolari segmenti di utenza;

tipologia dei destinatari in relazione alla diversificazione degli ambiti di sfruttamento, dell'età e del genere;

cantierabilità dell'intervento;

localizzazione del progetto in zone ad alta diffusione del fenomeno e/o ampia dimensione territoriale del progetto su base provinciale, regionale o sovraregionale, comprovata da idonea documentazione;

assenza o carenza sul territorio di strutture pubbliche o private in grado di fornire analoghe prestazioni assistenziali;

carattere innovativo dell'intervento;

caratteristiche delle azioni integrate;

ottimale rapporto costi/benefici.

La Commissione procede ad un esame di merito dei progetti presentati, sulla base di una scheda tecnica di cui al punto precedente, con una scala di punteggio da 0 a 100. La Commissione stabilisce, altresì, una soglia minima di qualità, esplicitata dal punteggio ottenuto, al di sotto della quale i progetti, seppur ammissibili dal punto di vista formale, non sono ritenuti finanziabili: la soglia minima è fissata in 60 punti.

Il punteggio assegnato dalla Commissione è così ripartito:

Area 1 - Competenze e capacità organizzativa punti da 0 a 18:

esperienza e capacità organizzativa del proponente (punti da 0 a 6);

esperienza e capacità organizzativa del soggetto attuatore (punti da 0 a 6);

cantierabilità del progetto (punti da 0 a 1);

disponibilità di personale in possesso di adeguata professionalità e/o di competenze specialistiche (punti da 0 a 5);

Area 2 - Impatto sul contesto territoriale di riferimento punti da 0 a 22:

dimensione territoriale del progetto secondo l'estensione territoriale e la popolazione residente (punti da 0 a 13);

unico progetto sul territorio di riferimento (punti da 0 a 4);

diffusione del fenomeno sul territorio di riferimento (punti da 0 a 5);

Area 3 - Impatto e qualità del progetto rispetto ai destinatari punti da 0 a 20:

diversificazione degli interventi in relazione alle tipologie di sfruttamento ed alle caratteristiche delle vittime, per età, provenienza e genere (punti da 0 a 2);

numero dei destinatari che si prevede accedano ai percorsi individualizzati (punti da 0 a 2);

diversificazione delle strutture di accoglienza in base alla tipologia di utenza (punti da 0 a 3);

numero strutture di accoglienza e capacità ricettiva complessiva (punti da 0 a 4);

altri servizi a disposizione dei destinatari (punti da 0 a 3);

metodologia di intervento per l'emersione delle potenziali vittime e per la realizzazione dei programmi di assistenza (punti da 0 a 6);

Area 4 - Impatto e qualità delle forme di collaborazione in rete punti da 0 a 22:

previsione di forme di partenariato o collaborazione con altri soggetti che operano in materia, come Prefetture, Forze dell'ordine, Autorità giudiziaria, Enti locali, Servizi sanitari e sociali, Sindacati, enti che realizzano programmi di rientro volontario assistito verso i paesi di origine definite, attraverso adesioni formali (punti da 0 a 16);

tipologia di forme di partenariato e collaborazione con altri enti titolari di progetti ex art. 18 decreto legislativo 286/98 e art. 13 legge 228/03 (punti da 0 a 6);

Area 5 - Ulteriori elementi di qualità e analisi costi/benefici punti da 0 a 18:

(in caso di richiesta di finanziamento statale parziale) impatto complessivo nel territorio rispetto alla quota di finanziamento richiesto al Dipartimento (punti da 0 a 3);

sistema di valutazione, meccanismi di trasferibilità dei risultati previsti, attività di formazione (punti da 0 a 4);

congruità complessiva del budget di spesa (punti da 0 a 7);

equilibrio nella distribuzione tra voci di costo (punti da 0 a 4).

11. Obblighi del soggetto ammesso a finanziamento e ammissibilità delle spese.

Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili saranno precisati nell'apposita convenzione che verrà stipulata tra l'ente proponente e il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità.

12. Modalità e termini di presentazione della domanda.

I soggetti interessati alla presentazione dei progetti relativi ai programmi di protezione sociale dovranno inoltrare una domanda sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso, nell'Allegato 1 (domanda di candidatura), nell'allegato 2 (formulario), nell'allegato 3 (preventivo economico) e nell'allegato 4 (dichiarazione).

Le buste contenenti le proposte (un originale, 2 copie ed un supporto informatico contenente i file) con indicazione del riferimento in calce a destra: «Progetti di assistenza, Avv. 2/2007 art. 13 legge n. 228/2003», con la dicitura «NON APRIRE» dovranno pervenire al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, Largo Chigi n. 19 - 00187 Roma entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande possono essere spedite con raccomandata A/R, nel qual caso fa fede il timbro postale di spedizione.

La consegna a mano potrà effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 presso l'«Ufficio protocollo ed accettazione postale» del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, Largo Chigi n. 19 - Roma, IV piano, stanza n. 4011.

La Commissione provvederà alla valutazione dei progetti entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione.

ALLEGATO 1

Domanda di Candidatura Avv. 2/2007

Domanda di Candidatura

Programmi di assistenza a favore delle vittime di tratta
(in esecuzione dell'art. 13 - L. 228/2003 e del D.P.R. n. 237/2005)

Soggetto PROPONENTE del progetto (soggetto capofila in caso di Consorzio, Associazione, Partenariato):

il sottoscritto (nome e cognome)	
in qualità di legale rappresentante di	
Ragione sociale	
Natura giuridica	
indirizzo	
Cap	
Città	
tel	
fax	
indirizzo email	
Conto corrente bancario n	
Abi	
Cab	
Conto di Tesoreria Sezione Provinciale Banca d'Italia	

CHIEDE

di essere ammesso al finanziamento dei progetti di fattibilità della durata di 12 mesi a valere sulle risorse del programma di assistenza assegnate al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità per la realizzazione di progetti individualizzati di assistenza (art.13 della Legge n. 228/2003 e D.P.R. n. 237/2005), di cui all'Avviso n. 2/2007

A tal fine dichiara che la presente domanda è relativa al progetto:

Titolo del Progetto:	
Elenco Ente/i ATTUATORE/I (se diverso/i da proponente)	
Enti COFINANZIATORI (minimo 20%)	
Area provenienza proponente	
Copertura Geografica del progetto	
Durata del progetto	
Costo TOTALE del progetto:	
di cui 80%	
di cui 20%	

Firma del Legale Rappresentante
autenticata nei termini di Legge

Scheda 2 - CHECK LIST documenti Avv. n. 2/2007

Elenco documentazione allegata e requisiti

Tale documentazione ha valore ai fini dell'ammissibilità del progetto

1	**Domanda di candidatura firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente (Allegato n. 1)**	SI	NO
2	**Formulario compilato e sottoscritto (Allegato n. 2)**	SI	NO
3	**Dichiarazione di cofinanziamento del 20% sottoscritta dell'Ente Locale o Regione**	SI	NO
4	**Preventivo economico (Allegato 3)**		
	- **personale** (non può superare il **60%** del costo complessivo);	SI	NO
	- **mezzi e attrezzature** per i servizi di assistenza (non può superare il **10%** del costo complessivo);	SI	NO
	- **costi generali** (non può superare il **7%** del costo complessivo);	SI	NO
	- **spese di produzione e divulgazione materiale** (non può superare il 3% del costo complessivo)	SI	NO
5	**Convenzione stipulata o schema tipo di convenzione che Regioni e/o Enti locali intendono stipulare con l'ente privato (proponente o attuatore)**	SI	NO
6	**Copia del decreto iscrizione 2° sez. Registro ovvero autocertificazione (ente privato):**		
	- ente proponente	SI	NO
	- ente attuatore/i	SI	NO
7	**Dichiarazione che l'Ente Proponente ha presentato un UNICO progetto (in qualità di proponente) e NON è attuatore in un altro progetto che insiste sul medesimo territorio di riferimento (All. n. 4)**	SI	NO
8	**Il progetto presentato ha un importo uguale o inferiore al limite massimo per la quota di COFINANZIAMENTO a carico del DDPO fissato in Gazzetta Ufficiale?**	SI	NO
9	**se la quota a carico del DDPO è superiore: si richiede il finanziamento di una sola quota parte e si attesta con idonea documentazione il residuale finanziamento in proprio o da parte di altro ente**	SI	NO

Ulteriore documentazione richiesta

(tale documentazione ha valore ai fini della valutazione ma NON incide sull'ammissibilità del progetto)

A)	**Accordi di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati**	SI	NO
B)	**Analisi costi/benefici** (punto 8, Lett. E, Bando)	SI	NO
C)	**Scheda sulla natura e caratteristiche dell'Ente PROPONENTE e dell'ente ATTUATORE**	SI	NO
D)	**(eventuale) riparto delle competenze tra i diversi soggetti attuatori**	SI	NO

Firma del Legale Rappresentante
autenticata nei termini di Legge

ALLEGATO 2

Formulario per la presentazione del progetto

Dati generali del progetto

(si prega di rispettare i limiti massimi di righe da inserire)

SOGGETTI COINVOLTI:

Soggetto proponente

Nome:____________________

Ragione Sociale: ____________________

Sede Legale: ____________________Città: __________

Indirizzo: ____________________Città: __________CAP_____

Tel: ____________________

Fax: ____________________

E-mail: ____________________

Codice Fiscale: ____________________Partita IVA ____________________

Rappresentante Legale:____________________

Cognome e Nome: ____________________

Tel: ____________________

Eventuali soggetti attuatori

Nome:____________________

Ragione Sociale: ____________________

Sede Legale: ____________________Città: __________

Indirizzo: ____________________Città: __________CAP_____

Tel: ____________________

Fax: ____________________

E-mail: ____________________

Codice Fiscale: ____________________Partita IVA ____________________

Sezione 1: Competenze e capacità organizzativa

1.1 Sintetica descrizione delle attività già svolte dall'ente proponente nel settore specifico della tratta e dell'assistenza alle vittime di sfruttamento, specificando il quadro/fonte di finanziamento ***(max 10 righe)***

1.2 Sintetica descrizione delle attività già svolte dall'ente o dagli enti attuatori nel settore specifico della tratta e dell'assistenza alle vittime di sfruttamento, specificando il quadro/fonte di finanziamento ***(max 10 righe)***

1.3 Cantierabilità del progetto ***(max 10 righe)***

1.4 Descrizione delle competenze specifiche del personale impiegato in relazione alle attività progettuali ***(max 10 righe)***

1.5 Personale complessivamente necessario per lo svolgimento del progetto:

	Ruolo	Livello e tipologia Formazione (diploma s.m.s.; laurea...)	Livello Formazione Interventi sulla tratta	Orario/ settimana	Tipologia Contratto

Sezione 2: Impatto del progetto sul contesto territoriale di riferimento

2.1 Dimensione territoriale del progetto (specificare aree geografiche interessate dall'intervento) - ***max 20 righe***

2.2 Altri progetti operativi sul territorio di riferimento (*max 20 righe*)

2.3 Diffusione del fenomeno sul territorio di riferimento (max 20 righe)

Sezione 3: Descrizione del progetto

3.1 Azioni del progetto

Descrivere le azioni del progetto, specificando per ciascuna di esse *(max 30 righe per azione)*:

Tipologia di azione: Obiettivi: Localizzazione: Numero e Tipologia dei soggetti destinatari (con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere): Metodologia di lavoro: Risorse umane che si intendono impiegare: Tempi di avvio e di realizzazione:

(da ripetersi per ciascuna tipologia di azione)

3.2 Metodologia di intervento per l'emersione delle potenziali vittime e per la realizzazione dei programmi di assistenza. *(max 10 righe)*

3.2 Numero delle strutture di accoglienza e capacità ricettiva totale *(max 10 righe)*

Tipologia:	N. Strutture:	Posti disponibili:
Tipologia:	N. Strutture:	Posti disponibili:
Tipologia:	N. Strutture:	Posti disponibili:
Posti in accoglienza complessivamente disponibili: (inserire numero) __________		

3.3 Tipologia di sfruttamento (indicare la categoria che interessa)

Sessuale Grave sfruttamento lavorativo/lavoro forzato Accattonaggio Attività illegali forzate (specificare) Altro (specificare):

3.4 Diversificazione delle strutture di accoglienza in base alla tipologia di utenza ***(max 10 righe)***

Tipologia Utenza prevista:

per Genere:

- Maschi:	SI/NO	indicare numero previsto: ________
- Femmine	SI/NO	indicare numero previsto: ________
- Transgender	SI/NO	indicare numero previsto: ________

Per **Età**:

- Minori:	SI/NO	indicare numero previsto: ________
- Adulti:	SI/NO	indicare numero previsto: ________

3.5 Altri servizi e strutture a disposizione dei destinatari. *(max 10 righe)*

Sezione 4: Impatto e qualità delle forme di collaborazione in rete

4.1 Capacità di collegamento in rete anche con i progetti di integrazione sociale ex art. 18 D. Lgs. 286/98 e con altri progetti di assistenza ex art. 13 L. 228/03 ***(Allegare adesioni formali)***

4.2 Forme di partenariato e collaborazione con altri soggetti che operano in materia, come Prefetture, Forze dell'Ordine, Autorità Giudiziaria, Enti locali, Servizi Sanitari, Servizi Sociali, Sindacati, Enti che realizzano programmi di rientro volontario assistito verso i paesi di origine *(Allegare adesioni formali)*

4.3 Descrizione generale del tipo di collaborazione in rete prevista (*max 10 righe*)

Sezione 5: Ulteriori elementi generali di qualità del progetto

5.1 Effetto moltiplicatore, trasferibilità dei risultati, promozione delle buone pratiche e attività di formazione previsti (*max 10 righe*)

5.2 Sistema di valutazione: indicare come si intende valutare l'efficacia dell'intervento proposto *(max 10 righe)*

5.3 Effetti attesi: definizione qualitativa
Descrivere qualitativamente i risultati che si intendono ottenere con l'intervento proposto (max 10 righe)

5.4 Effetti attesi: stima quantitativa
Definire quantitativamente i risultati che si intendono ottenere con l'intervento proposto (es. n. di possibili vittime che si prevede accedano ai progetti individualizzati di assistenza) (max 10 righe e indicare valore numerico)

- n. di possibili vittime che si prevede accedano ai progetti individualizzati di assistenza (indicare il valore numerico ____________ ; - altro (specificare e indicare il valore numerico): __________________

ALLEGATO 3

Preventivo Economico (riferito all'anno di realizzazione del progetto)

Ente:______________________________

Voce di spesa

		Costo	*Costo Eventualmente sostenuto con valorizzazioni (1)*	*Costo Totale*	*Incidenza Percentuale sul progetto totale*
Personale (max 60%)					
Coordinamento del progetto	Totale ore				
	Costo medio Orario				
	Totale coordinamento				
Consulenze/supervisioni per i servizi di assistenza	Totale ore				
	Costo medio Orario				
	Totale cons./superv.				
Formatori	Totale ore				
	Costo medio Orario				
	Totale formatori				
Operatori	Totale ore				
	Costo medio Orario				
	Totale operatori				
Segreteria e personale amministrativo	Totale ore				
	Costo medio Orario				
	Totale Segreteria e personale amministrativo				
Altre consulenze	Totale ore				
	Costo medio Orario				
	Totale segreteria				
	Totale personale				
Mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza (max 10%)					
Acquisto/noleggio/leasing	Totale				
Manutenzione	Totale				
	Totale mezzi e attrezzature				

Spese di gestione dei servizi di assistenza					
Affitto locali *(specificare)*	Totale				
Materiali di consumo	Totale				
Spese di manutenzione	Totale				
Spese utenze *(specificare)*	Totale				
Spese vitto, vestiario, effetti letterecci	Totale				
Spese materiali di gestione (pulizie, casalinghi ecc.)	Totale				
Spese carburante, pedaggi e spostamenti beneficiarie	Totale				
Spese mediche	Totale				
Pocket money beneficiarie/i (minimo 2 euro massimo 3,5 euro al g. a persona)	Totale				
	Totale gestione centri accoglienza				
Costi generali (max 7%)					
Affitto locali *(specificare)*	Totale				
Materiali di consumo	Totale				
Spese di manutenzione	Totale				
Spese utenze *(specificare)*	Totale				
Spese amministrative	Totale				
Spese vitto, alloggio e trasporto del personale	Totale				
	Totale gestione				
Spese di produzione e divulgazione materiale (max 3%)					
	Totale materiale divulgativo				

(1) NB: utilizzare questa colonna solo se trattasi di cofinanziamento dell'Ente locale costituito da valorizzazione di spese e/o prestazioni effettuate dallo stesso, per la realizzazione del progetto (ad esempio quota parte di stipendi del personale, quota spese di affitto locali, quota spese di utenze). Tali valorizzazioni dovranno essere debitamente documentate.

RIEPILOGO: **Totale preventivo per singolo Ente**		
	SUB TOTALE	***PERCENTUALE***
Personale		
Mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza		
Spese di gestione servizi di assistenza		
Costi generali		
Spese di produzione e divulgazione materiale		
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO		

RIEPILOGO: **Totale preventivo**				
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	**FINANZIAMENTO RICHIESTO DDPO (MAX 80% del totale) e comunque non superiore ai massimali indicati al punto 3 comma 3 del bando n. 2 del 31 luglio 2007.**	**COFINANZIAMENTO ENTE**		
		DENARO	EVENTUALI VALORIZZAZIONI	TOTALE (MIN 20%)

ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE

Il Sottoscritto ________________________________ , nato a __________________

(Prov. ___) il ____________________ , residente a __________________________

(Prov. ____) in Via/Piazza ______________________ n° ____________ , in qualità

di Legale Rappresentante dell'Ente _______________________ , proponente per

l'Avv. n. 2/2007 ex art. 13, L. 228/2003 del progetto " ________________________ "

DICHIARA CHE

l'Ente Proponente, che il sottoscritto rappresenta, **ha presentato un UNICO progetto (in qualità di proponente) e NON è Ente attuatore in un altro progetto <u>che insiste sul medesimo territorio di riferimento</u>.**

Data: ______________

____
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

07A07246

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del dott. Ettore Ianì a commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, registrato alla Corte dei conti in data 10 luglio 2007, il dott. Ettore Ianì è stato nominato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a fronteggiare le conseguenze dell'encefalopatia spongiforme bovina ed altre emergenze zootecniche, fino al 31 dicembre 2007.

07A07119

MINISTERO DELL'INTERNO

Composizione e modalità di funzionamento dell'Osservatorio per l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio

Sul sito internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - Ultime novità» è pubblicato il testo del decreto del capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco n. DCPST/830 del 17 luglio 2007, inerente «Composizione e modalità di funzionamento dell'Osservatorio per l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio» emanato in attuazione dell'art. 7, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007) recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio».

07A07049

Abilitazione dell'organismo I.C.M.Q. S.p.A., in Milano, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 18 luglio 2007, l'organismo «I.C.M.Q. S.p.A.» con sede in Milano - Via Gaetano De Castillia, 10, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «Strutture di legno», «Muratura e prodotti correlati», «Miscele bituminose», «Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo», come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - Ultime novità».

07A07050

Abilitazione dell'organismo Lapi S.p.A., in Prato, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 18 luglio 2007, l'organismo «Lapi S.p.A.» con sede in Prato - Loc. La Querce - Via della Quercia, 11, ed unità locale in Calenzano (Firenze), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti di resistenza al fuoco concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «Rivestimenti/Finiture di pareti e soffitti» e «Prodotti a base di gesso», come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - Ultime novità».

07A07051

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 41223 del 20 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Fonderie Fasa S.r.l., con sede in Bresso (Milano), unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 28 luglio 2006 al 27 luglio 2007.

Il presente decreto annulla e sostituisce il D.D. del 20 marzo 2007 n. 40521.

Con decreto n. 41225 del 20 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Fidion S.r.l., con sede in Milano, unità di Acerra (Napoli) e Milano, per il periodo dal 1º dicembre 2006 al 31 maggio 2007.

Il presente decreto annulla e sostituisce il D.D. n. 40989 del 28 maggio 2007.

Con decreto n. 41238 del 21 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione es. impresa della Sandretto Industrie S.r.l., con sede in Grugliasco (Torino), unità di Collegno (Torino), Grugliasco (Torino), Ponte Canavese (Torino), per il periodo dal 14 marzo 2007 al 26 febbraio 2008.

Il presente decreto annulla e sostituisce il D.D. n. 40944 del 17 maggio 2007.

07A07114

Provvedimenti di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 41222 del 20 giugno 2007 è annullato il decreto direttoriale n. 40893 dello 3 maggio 2007 limitatamente al periodo dal 12 gennaio 2007 al 3 settembre 2007 della Texicolor S.r.l., con sede in Caronno Pertusella (Varese), unità di Caronno Pertusella.

07A07115

Provvedimenti di approvazione programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 41195 del 19 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale legge n. 416/1981 per il periodo dal 1º settembre 2006 al 31 agosto 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º settembre 2006 al 28 febbraio 2007 della Edistampa Siciliana S.p.a., con sede in Palermo, unità di Palermo.

07A07116

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 41196 del 19 giugno 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 416/1981 e 62/2001 della Italedi S.r.l., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 20 febbraio 2007 al 19 agosto 2007.

Con decreto n. 41197 del 19 giugno 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Mondadori Printing S.p.a., con sede in Milano, unità di Melzo (Milano), per il periodo dal 5 dicembre 2006 al 4 giugno 2007.

Con decreto n. 41198 del 19 giugno 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Marzotto S.p.a., con sede in Milano, unità di Schio (Vicenza), per il periodo dal 5 dicembre 2006 al 4 dicembre 2007.

Con decreto n. 41199 del 19 giugno 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Johnson Electric Moncalieri S.r.l., con sede in Torino, unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 luglio 2007.

Con decreto n. 41200 del 19 giugno 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Iscot ora Iscot Italia S.p.a., c/o Bertone S.p.a., con sede in Torino, unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 2 ottobre 2006 al 30 giugno 2007.

Con decreto n. 41201 del 19 giugno 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della H.C.M. Stampi S.p.a., con sede in Moncalieri (Torino), unità di Moncalieri, per il periodo dal 22 gennaio 2007 al 21 gennaio 2008.

Con decreto n. 41202 del 19 giugno 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Fonderia Prandini S.r.l., con sede in Sarezzo (Brescia), unità di Sarezzo, per il periodo dal 1º luglio 2006 al 30 giugno 2007.

Con decreto n. 41203 del 19 giugno 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ecotex S.r.l., con sede in Corato (Bari), unità di Corato (Bari), per il periodo dal 17 gennaio 2007 al 16 gennaio 2008.

Con decreto n. 41204 del 19 giugno 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Copra c/o Silia - Società cooperativa a responsabilità, con sede in Piacenza, unità di Pignataro Maggiore (Caserta), per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 21 maggio 2007.

Con decreto n. 41205 del 19 giugno 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ciet Impianti S.p.a., con sede in Arezzo, unità di Caltagirone (Catania), Caltanissetta, Palermo e Trapani, per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41206 del 19 giugno 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Cartiere Miliani Fabriano S.p.a., con sede in Roma, unità di Pioraco (Macerata), per il periodo dal 5 marzo 2007 al 4 settembre 2007.

Con decreto n. 41207 del 19 giugno 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Aviocart S.r.l., con sede in Avio (Trento), unità di Avio, per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41208 del 19 giugno 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Avio S.p.a., con sede in Torino, unità di Brindisi, per il periodo dal 10 gennaio 2007 al 9 luglio 2007.

Con decreto n. 41209 del 19 giugno 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Annabella S.p.a., con sede in Montegranaro (Ascoli Piceno), unità di Montegranaro, per il periodo dal 12 febbraio 2007 al 10 febbraio 2007.

Con decreto n. 41210 del 19 giugno 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Alcoa Trasformazioni S.r.l., con sede in Portoscuso (Cagliari), unità di Ferrara e Zola Predosa (Bologna), per il periodo dal 14 novembre 2005 al 31 ottobre 2006.

Con decreto n. 41211 del 19 giugno 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della ACS S.r.l., con sede in Thiene (Vicenza), unità di Pignataro Interamna (Frosinone), per il periodo dal 2 gennaio 2007 al 1º luglio 2007.

Con decreto n. 41212 del 19 giugno 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Abit Piemonte Consorzio Cooperativa soc. agricola Consorzio, con sede in Grugliasco (Torino), unità di Grugliasco, per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 30 giugno 2007.

Con decreto n. 41213 del 20 giugno 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della The Swatch Group (Italia) S.p.a., con sede in Rozzano (Milano), unità di Rozzano, per il periodo dal 3 ottobre 2006 al 2 aprile 2007.

Con decreto n. 41214 del 20 giugno 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Lear Corporation Italia S.r.l., con sede in Torino, unità di Cassino (Frosinone), per il periodo dal 1º maggio 2007 al 31 ottobre 2007.

Con decreto n. 41215 del 20 giugno 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Acerbi Viberti S.p.a., con sede in Castelnuovo Scrivia (Alessandria), unità di Nichelino (Torino), per il periodo dal 19 dicembre 2006 al 18 giugno 2007.

Con decreto n. 41216 del 20 giugno 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Ages S.p.a., con sede in Santena (Torino), unità di Asti, Grugliasco (Torino) e Santena, per il periodo dal 2 novembre 2006 al 1º novembre 2007.

Con decreto n. 41217 del 20 giugno 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Editalia S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1º dicembre 2006 al 30 novembre 2007.

Con decreto n. 41218 del 20 giugno 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Industrie Dial Face S.p.a., con sede in Peschiera Borromeo (Milano), unità di Bari, per il periodo dal 20 maggio 2007 al 19 novembre 2007.

Con decreto n. 41219 del 20 giugno 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Alnuatel S.r.l., con sede in Terni, unità di Terni, per il periodo dal 14 dicembre 2006 al 13 dicembre 2007.

Con decreto n. 41220 del 20 giugno 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Siel Euroimpianti S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41221 del 20 giugno 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Industrie Tessili Avianesi (ITA) S.p.a., con sede in Aviano (Pordenone), unità di Aviano, per il periodo dal 9 marzo 2007 all'8 marzo 2008.

Con decreto n. 41224 del 20 giugno 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Roi Automotive Technology S.r.l., con sede in Montanaro (Torino), unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 1º agosto 2006 al 31 gennaio 2007.

Con decreto n. 41226 del 20 giugno 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Tecnomec S.r.l., con sede in Arnad (Aosta), unità di Arnad, per il periodo dal 26 febbraio 2007 al 9 gennaio 2008.

Con decreto n. 41227 del 20 giugno 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa Compartimentale Siciliana Pluriservizi S.c.a.r.l., con sede in Palermo, unità di Palermo, per il periodo dal 5 marzo 2006 al 4 marzo 2007.

Con decreto n. 41228 del 20 giugno 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa Compartimentale Siciliana Pluriservizi S.c.a.r.l., con sede in Palermo, unità di Palermo, per il periodo dal 1º settembre 2006 al 31 agosto 2007.

Con decreto n. 41229 del 20 giugno 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Pimmy S.p.a., con sede in Rifreddo (Cuneo), unità di Rifreddo, per il periodo dal 1º marzo 2007 al 29 febbraio 2008.

Con decreto n. 41230 del 20 giugno 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa di lavoro Team Service S.r.l., con sede in Roma, unità di Cosenza, per il periodo dal 1º giugno 2006 al 31 maggio 2007.

Con decreto n. 41231 del 20 giugno 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Nova Coop Società Cooperativa, società cooperativa a responsabilità con sede in Galliate (Novara), unità di Asti, per il periodo dal 1º aprile 2007 al 31 marzo 2008.

Con decreto n. 41232 del 20 giugno 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Gariglio Confezioni S.r.l., con sede in Borgo D'Ale (Vicenza), unità di Borgo D'Ale, per il periodo dal 1º aprile 2007 al 31 marzo 2008.

07A07117

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 41180 del 19 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Marzotto S.p.a., con sede in Milano, unità di Schio (Vicenza), per il periodo dal 5 dicembre 2006 al 4 dicembre 2007.

Con decreto n. 41181 del 19 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Johnson Electric Moncalieri S.r.l., con sede in Torino, unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2009.

Con decreto n. 41182 del 19 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Iscot ora Iscot Italia S.p.a. c/o Bertone S.p.a., con sede in Torino, unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 2 ottobre 2006 al 30 giugno 2007.

Con decreto n. 41183 del 19 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della H.C.M. Stampi S.p.a., con sede in Moncalieri (Torino), unità di Moncalieri, per il periodo dal 22 gennaio 2007 al 21 gennaio 2008.

Con decreto n. 41184 del 19 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Fonderia Prandini S.r.l., con sede in Sarezzo (Brescia), unità di Sarezzo, per il periodo dal 1º luglio 2006 al 30 giugno 2007.

Con decreto n. 41185 del 19 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Ecotex S.r.l., con sede in Corato (Bari), unità di Corato, per il periodo dal 17 gennaio 2007 al 16 gennaio 2008.

Con decreto n. 41186 del 19 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Copra c/o Silia società cooperativa a responsabilità, con sede in Piacenza, unità di Pignataro Maggiore (Caserta), per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 21 maggio 2007.

Con decreto n. 41187 del 19 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Ciet Impianti S.p.a., con sede in Arezzo, unità di Caltagirone (Catania), Caltanissetta, Palermo e Trapani, per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41188 del 19 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Cartiere Miliani Fabriano S.p.a., con sede in Roma, unità di Pioraco (Macerata), per il periodo dal 5 marzo 2007 al 4 marzo 2009.

Con decreto n. 41189 del 19 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Aviocart S.r.l., con sede in Avio (Trento), unità di Avio, per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41190 del 19 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Avio S.p.a., con sede in Torino, unità di Brindisi, per il periodo dal 10 gennaio 2007 al 9 ottobre 2008.

Con decreto n. 41191 del 19 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Annabella S.p.a., con sede in Montegranaro (Ascoli Piceno), unità di Montegranaro, per il periodo dal 12 febbraio 2007 al 10 febbraio 2008.

Con decreto n. 41192 del 19 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Alcoa Trasformazioni S.r.l., con sede in Portoscuso (Cagliari), unità di Ferrara, Zola Predosa (Bologna), per il periodo dal 14 novembre 2005 al 31 ottobre 2006.

Con decreto n. 41193 del 19 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della ACS S.r.l., con sede in Thiene (Vicenza), unità di Pignataro Interamna (Frosinone), per il periodo dal 2 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41194 del 19 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Abit Piemonte Consorzio Cooperativa soc. agricola consorzio, con sede in Grugliasco (Torino), unità di Grugliasco, per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2008.

07A07118

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Fagiolo Cannellino di Atina»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina»come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, presentata dal Consorzio per il riconoscimento e la valorizzazione del fagiolo cannellino di Atina DOP, con sede in via dei Volsci, 103 - 03042 Atina (Frosinone), acquisito anche il parere della regione Lazio, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - divisione QPA III - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA

«Fagiolo Cannellino di Atina»
D.O.P.

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Fagiolo Cannellino di Atina» è riservata esclusivamente al legume che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Il «Fagiolo Cannellino di Atina» DOP designa il prodotto ottenuto dalla coltivazione della pianta di Phaseulus vulgaris L, ecotipo locale «Cannellino di Atina».

Caratteristiche del prodotto:

All'atto dell'immissione al consumo il «Fagiolo Cannellino di Atina» deve presentare le seguenti caratteristiche:

forma: reniforme, leggermente ellittico e schiacciato;

dimensione: lunghezza da 0,9 cm a 1,4 cm e larghezza da 0,5 cm a 0,6 cm;

colore : bianco opaco;

tegumento: sottile;

peso medio per 100 semi: da un minimo di 38 g ad un massimo di 50 g.

Caratteristiche organolettiche:

epicarpo tenero e deliquescente al palato dopo la cottura. Il «Fagiolo Cannellino di Atina», a differenza degli altri fagioli, non necessita di essere messo a bagno prima della cottura.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della Denominazione di origine protetta «Fagiolo Cannellino di Atina» è costituita dai sottoelencati comuni nella provincia di Frosinone:

comune di Atina: frazione di Settignano, Oboca, Sacco, Sabina, S. Marciano e Case di Melfa;

comune di Villa Latina: frazione di Saccoccia;

comune di Picinisco: frazione di Di Vito e Immoglie;

comune di Casalvieri: frazione di Guagno, Casal Delle Mole e Plauto;

comune di Casalattico: frazione di S. Nazzario e S. Gennaro;

comune di Gallinaro: frazione di Rosanisco.

Descrizione della perimetrazione dell'areale di produzione:

il limite dell'areale parte dal corso del fiume Melfa alla località Piana di Santa Lucia in territorio del comune di Picinisco, poco a monte del Ponte Ascanio; da qui si spinge verso sud seguendo una mulattiera alla base dei versanti in sinistra dell'alveo, intersecando la strada provinciale Atina Inferiore - Picinisco alle Case Izzi (stabilimento «Zarrelli»). Il limite segue lo stesso percorso, divenuto ormai strada percorribile con automobile, fino alla località Mole di Vito, dove lascia il tracciato stradale poco a monte del ponte sul Melfa ed inizia a seguire la curva di livello dei 400 m s.l.m. L'isoipsa è seguita per tutta la Piana di Vito, tagliando il confine comunale Picinisco Atina alla base dei versanti nord orientali del colle Cimento fino all'altezza della località Rosanisco, dove segue il sentiero pedecollinare che conduce alla località «il Re». Dalla località il Re il limite ruota intorno alla base del colle Vallepaura e si allinea in direzione nordovest sudest seguendo la curva di livello dei 380 metri s.l.m., alla base dei versanti collinari di «Spineto», fino ad agganciarsi alla strada che conduce alla località «Le Lamie». Questa viene seguita per un breve tratto ed abbandonata poco prima di iniziare la salita, piegando in direzione dell'alveo del torrente Mollarino fino ad intercettarlo; quindi il limite si aggancia alla curva di livello dei 420 m s.l.m. intercettando nuovamente il confine comunale Atina - Picinisco nei pressi della località Ponte Firenze. Da qui il limite coincide con l'asta torrentizia fino alla località Mola di Coppo, escludendo tutta la regione in destra dell'alveo fino ad agganciare la strada comunale per la località Serre; la strada viene seguita brevemente fino all'inizio della salita, quindi il limite piega in direzione ovest-est in allineamento con il bordo del terrazzo alluvionale del torrente, a valle delle Case Bianchini. Detto bordo, ben evidente, è seguito fino alla base dei versanti delle Immoglie ed ancora oltre verso la località Molino Capaldi; qui attraversa l'alveo del torrente Rava per proseguire verso i versanti meridionali di San Gennaro, dove in corrispondenza del cimitero omonimo viene intercettata prima la strada comunale di accesso, quindi la ex strada statale n. 627 della Vandra (ponte Americano). In corrispondenza del ponte il limite si chiude allineandosi con l'asta torrentizia del Mollarino e seguendola in direzione ovest fino al ponte di Sant'Anna, dove torna a seguire la ex statale verso l'abitato di Villa Latina. Alla località «Fontana dei Bagni» il limite lascia l'arteria viaria ed inizia a seguire un canale di regimazione che corre parallelamente ad essa fino alla Cappella di San Domenico; da qui si allinea con la strada provinciale che conduce al centro storico, includendo tutta la regione che si estende ad occidente. Giunti all'altezza della chiesa della S.S. Annunziata il limite si allinea quindi con un sentiero che corre alla base del versante meridionale della Serra del Cavaliere (Madonna dell'Orto), seguendone la direzione sudovest - nordest fino all'altezza di Palazzo Franchi (Panetta Superiore). Il limite ruota qui su se stesso, seguendo la strada parallela al Rio di Villa Latina fino all'incrocio con la strada comunale per il colle Santo, si allinea quindi a quest'ultima ridiscendendo verso il cimitero comunale fino a disegnarne la cinta muraria. Dal cimitero il limite segue la strada dei «Lanni» fino alla sorgente della «Fontana Fredda» includendo tutta la regione a valle dei «Colozzi». Dalla località Colozzi il limite piega in direzione sud-ovest seguendo la curva di livello dei 450 m s.l.m.; quindi si allinea con la base del versante montuoso in sinistra del fosso dell'Oliva Sola procedendo ad occidente oltre l'abitato dei Valenti, fino alla località «Sacco»; qui va oltre il monte della Trinità correndo parallelamente alla strada provinciale per il centro storico di Atina sempre alla base del versante, includendo tutta la regione alluvionale in sinistra del rio di Villa Latina fino alla sua confluenza nel torrente Mollarino alla località Pié delle Piagge, dove si reintercetta la ex S.S. della Vandra. La ex statale viene seguita fino all'altezza dell'incrocio con la via Comunale della Mola del Capitolo da dove il limite piega verso il nuovo cimitero comunale di Atina giungendo fino alla base del colle, aggirando lo stesso; da qui il suddetto limite piega

verso l'incisione del rio Cancello, quindi segue per brevi tratti la viabilità comunale fondovalliva dirigendosi verso la strada a scorrimento veloce Cassino - Avezzano. Il tracciato dell'arteria viaria viene seguito in direzione di Sora fino al sottovia della strada comunale di monte Cicuto, dove il limite si allinea con il versante settentrionale del monte; infine si aggancia al corso del fiume Melfa escludendo la regione in sinistra dell'alveo fino all'altezza della Serra, lambendo il confine con il comune di Casalattico. Dalla suddetta località esso si allinea nuovamente con il versante, intercetta la strada provinciale di accesso al centro abitato e la percorre fino alla località Sant'Andrea. Da Sant'Andrea il limite corre parallelamente alla via comunale che conduce al ponte Romano sul fiume Melfa, all'altezza del quale inizia a seguire la curva di livello dei 300 m s.l.m.. Poco a valle della località Plauto il limite infine attraversa l'alveo del Melfa entrando in territorio di Casalvieri, ruota su se stesso seguendo ancora l'isoipsa dei 300 m fino a Casal delle Mole. Da qui il limite si aggancia alla curva dei 310 metri s.l.m., la segue fino alla sponda destra dell'asta fluviale, allineandosi alla stessa verso monte fino all'altezza di Sant'Andrea. Da qui il limite segue il Melfa fino al punto di affluenza del rio Molle, dove inizia a seguire l'alveo minore in direzione nord fino al ponte della strada provinciale Roccasecca - Isernia; procede parallelamente alla curva dei 316 m s.l.m. fino alla strada comunale che da «Sorelle» conduce alla località Muracce, percorrendone un tratto fino all'attraversamento sul rio Nero. Dal rio Nero il limite piega a sud, abbandonando la comunale, fino ad incontrare la via per le «Sode» e percorrendo la stessa fino all'incrocio con la ex S.S. n. 627 della Vandra. La ex statale viene seguita in direzione di Atina Inferiore fino a circa 100 metri prima dell'attraversamento sul rio Molle, quindi il limite si dirige a nord seguendo la curva di livello dei 330 m s.l.m. fino ad intercettare l'alveo. Dall'intercetta dell'alveo segue la via comunale che riconduce sulla ex S.S. 627, seguendo quest'ultima fino all'abitato di Atina Inferiore, dove include tutta l'area pianeggiante in destra del Melfa. Dal «ponte Melfa» il limite si allinea con la via della Ferriera fino ad oltre la suddetta località, dove corre alla base dei versanti meridionali delle località Caira e Volante, lungo la curva dei 360 m s.l.m. Detta curva viene seguita fino incrociare la ex S.S. 509 di Forca d'Acero, che viene accompagnata per un breve tratto in territorio del comune di Gallinaro; il limite torna quindi su se stesso seguendo il corso del rio di Gallinaro fino all'altezza dell'incrocio con la via comunale che conduce alla località Colle Pizzuto, che viene seguita per un breve tratto. Essa viene abbandonata piegando in direzione Sud, secondo l'andamento del rio di Settefrati, fino ad intercettare un sentiero che porta alla località Tufo. È esclusa la zona che partendo dalla strada provinciale per Picinisco, in località Fregone in direzione ovest, intercetta la curva di livello di 380m s.l.m; la segue in direzione nord fino a raggiungere il rio Settefrati ed in direzione nord/est la strada comunale. Qui in direzione sud, oltrepassando la località Tufo, va ad incontrare il punto di partenza, in località Fregone.

Riprendendo dalla località Tufo, si segue l'isoipsa dei 390 metri s.l.m.; detta curva di livello viene seguita lungo il tratto che abbraccia la piana di Vito fino ad agganciarsi alla strada provinciale per Picinisco nei pressi delle Mole di Vito. La S.P. segna il limite dell'areale fino quasi all'altezza del ponte Ascanio, dove viene intercettata la curva di livello dei 420 m s.l.m., seguita fino alla chiusura sulla piana di Santa Lucia nei pressi di «Borgo Castellone».

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Metodo di coltivazione:

La semina, effettuata a mano o con la seminatrice, viene praticata dal 15 giugno al 15 luglio di ciascun anno.

L'investimento di semi è di 70-90 kg/ha.

Non è ammessa alcun tipo di concimazione. La dotazione di elementi nutritivi è solo quella residua della eventuale precessione colturale con graminacee autunno - vernine.

È ammessa la lotta fitosanitaria nel rispetto della normativa vigente.

L'irrigazione viene effettuata ogni 6-10 giorni, utilizzando le acque del fiume Melfa, del torrente Mollarino e loro affluenti con il metodo a scorrimento o a goccia.

La raccolta viene effettuata nel periodo compreso fra il 10 settembre ed il 30 ottobre di ciascun anno.

Le piante estirpate a mano, vengono poste per l'essiccazione in ambienti coperti o scoperti per un periodo massimo di 45 giorni dalla raccolta; successivamente vengono sottoposte a trebbiatura.

In seguito il prodotto viene sottoposto alla fase di selezione manuale o meccanica allo scopo di eliminare le impurità ed i fagioli non rispondenti all'ideotipo.

La produzione ed il condizionamento del Fagiolo Cannellino di Atina devono avvenire nella zona delimitata all'art. 3 poiché il prodotto che non è trattato con alcun tipo di conservante, se trasportato risentirebbe di variazioni sensibili di temperatura e di umidità che oltre a variarne le caratteristiche organolettiche creerebbero le condizioni per l'attecchimento del tonchio rendendo il fagiolo inutilizzabile.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Il «Fagiolo Cannellino di Atina» D.O.P. viene considerato un simbolo della cultura e della tradizione dei territori dell'areale di produzione così come individuato all'art. 3. La sua denominazione è riconducibile all'area geografica storicamente più vocata alla coltivazione, che determina in modo univoco le peculiarità del prodotto, rendendolo perfettamente distinguibile ed inimitabile.

Infatti, le qualità organolettiche del «Fagiolo Cannellino di Atina» sono dovute alla specificità dell'ecotipo, ma soprattutto al terreno, definito «focaleto», localizzato lungo le sponde del fiume Melfa, del torrente Mollarino e dei loro affluenti, di origine alluvionale e ricco di manganese, molto percolante e di colore scuro su cui è coltivato il fagiolo. Tale composizione e struttura del terreno di coltivazione determina la principale caratteristica del prodotto data dalla presenza di un tegumento sottile, che rende il Fagiolo Cannellino di Atina più tenero rispetto a quello coltivato in altre condizioni podologiche ed è l'unico, infatti, che non necessita di essere messo a bagno prima della cottura.

L'acqua utilizzata per l'irrigazione, proveniente dal fiume Melfa, dal torrente Mollarino e dai loro affluenti, si caratterizza per un contenuto di fosforo e azoto molto bassi, ampiamente al di sotto dei limiti consentiti, testimone di un'assenza di inquinamento antropico; risulta, invece, presente il manganese, seppure in basse concentrazioni, che contraddistingue il terreno su cui viene coltivato il Fagiolo Cannellino di Atina; il calcio, presente in quantità apprezzabile, influenza la quantità di pectine presenti nel prodotto finale.

Anche dal punto di vista climatico l'areale di produzione è caratterizzato da una situazione molto favorevole alla coltivazione del Fagiolo Cannellino di Atina. Difatti questa coltura è caratterizzata da un ciclo produttivo esclusivamente estivo e piuttosto breve (75-95 giorni), che per le sua crescita necessita di temperature diurne piuttosto elevate e notturne relativamente basse. L'escursione termica fra giorno e notte, tipica dell'area di coltivazione, influenza la crescita della pianta e di conseguenza le caratteristiche del prodotto finale.

Le precipitazioni sono concentrate soprattutto nel periodo autunno-inverno, anche se frequenti sono le piogge estive tali da ridurre, o addirittura rendere assente, il periodo di aridità nei solo mesi di luglio ed agosto.

Il fattore umano contribuisce in modo determinante all'ottenimento di un buon prodotto. Buona parte della popolazione residente dell'areale coltiva con passione e competenza il Fagiolo Cannellino di Atina, utilizzando tecniche tramandate da generazioni di padre in figlio. Il seme che viene annualmente auto-riprodotto a livello aziendale è gelosamente custodito.

In un territorio particolarmente depresso dal punto di vista economico ed occupazionale, dove il fenomeno dell'emigrazione è ancora fortemente presente, la «riscoperta» del Fagiolo Cannellino di Atina costituisce un concreto sbocco occupazionale.

Gli elementi storici del «Fagiolo Cannellino di Atina» DOP non mancano di certo. Molteplici sono, infatti, le testimonianze, che attestano come questa leguminosa sia entrata a far parte della società locale. Già nel 1811 il Demarco definisce il «Fagiolo Cannellino di Atina» di ottima qualità, così come il Cirelli nel «Il Regno delle due Sicilie» (Vol.III 1855/60) fornisce dati statistici molto significativi sulla produzione agricola del 1853, e fra questi menziona la produzione del «Fagiolo Cannellino di Atina» dell'Agro di Atina pari a 2500 tomoli annui. Il «Fagiolo Cannellino di Atina» era molto diffuso nei poderi Visocchi, dove venivano coltivati i fagioli nelle loro tre diverse qualità: fagioli banchi, meglio conosciuti come Cannellini di Atina, fagiolo rossi e fagioli misti. Il «Fagiolo Cannellino di Atina» è stato sempre l'alimento principe dei contadini, che lo cucinavano nella caratteristica «pignata» e lo condivano con un filo di olio di oliva; in passato rappresentava il pasto unico a mezzogiorno. Dalle registrazioni riportate sui Mastri si può apprendere che i fagioli, oltre ad essere destinati al consumo familiare ed alla vendita, venivano regalati ai conoscenti ed ai parenti, proprio perché qualitativamente molti pregiati.

Dal punto di vista economico la coltivazione del «Fagiolo Cannellino di Atina», rappresenta una delle colture di maggior reddito nella valle, insieme alla coltivazione della vigna e dell'olivo.

Questo legume, inoltre, ha una notevole influenza sulla gastronomia locale, essendo un ingrediente base di molte ricette tradizionali dell'areale.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg.CE n. 510/06.

Art. 8.

Etichettatura

Confezionamento.

Le tipologie di confezionamento ammesse sono:

sacchetti da 250 g a 5 Kg;

sacchetti sottovuoto da 250 g a 5 Kg;

vaschette da 250 g a 3 Kg;

vaschette sottovuoto da 250 g a 3 Kg;

surgelati nelle confezioni sopra riportate.

Etichettatura.

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni: «Fagiolo Cannellino di Atina» seguita dall'acronimo DOP (Denominazione di origine protetta);

Il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui appezzamenti di terra il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina» è intraducibile.

Logo.

Il logo, della denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina» è costituito da due cerchi concentrici di colore pantone patinato 7522:

— quello interno è su fondo arancio, corrispondente al pantone patinato 7416, riporta un fagiolo cannellino di Atina di colore avana con pantone patinato 727, una ghirlanda, sottostante, con foglie di colore verde corrispondente al pantone patinato 361, ramo di colore pantone patinato 7522 e nastrino di colore rosso pantone patinato 185, sovrastante il fagiolo è posta una corona disegnata con linee nere al 100% colorata internamente con verde pantone patinato 582 e esternamente con giallo pantone patinato 604; sopra la corona è posta la scritta D.O.P. avente carattere Times New Roman e di colore nero al 100%.

— il cerchio esterno e quello interno sono delimitati da un filo di almeno 1 pt di colore marrone corrispondente al pantone patinato 7522; tra questi è riportata la scritta in grassetto «Fagiolo cannellino di Atina», avente carattere Times New Roman, di colore nero al 100%, mentre nella parte superiore sono poste tre stelle di colore giallo pantone patinato 394, su fondo blu pantone patinato 286 adiacenti al tricolore italiano avente il colore verde pantone patinato 361, bianco 100%, rosso pantone patinato 185.

Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo.

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P. anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CE) 5 10/06.

07A07231

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Ficodindia di San Cono»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Ficodindia di San Cono»come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, presentata dal consorzio di Tutela del Ficodindia di San Cono con sede in via S.Allende, 30 - 95040 San Cono (Catania), acquisito anche il parere della regione Siciliana, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari divisione QPA III - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti Organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «FICODINDIA DI SAN CONO»

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione di origine protetta «Ficodindia di San Cono» è riservata ai frutti di ficodindia che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La Denominazione di origine protetta « Ficodindia di San Cono» è riservata ai frutti provenienti dalle seguenti cultivar della specie «Opunzia ficus indica» coltivate nel territorio delimitato all'art. 3 del presente disciplinare di produzione:

«Surfarina» o «Nostrale» detta anche Gialla;

«Sanguigna» detta anche Rossa;

«Muscaredda» o «Sciannarina» detta anche Bianca.

È ammessa anche una percentuale non superiore al 5% di ecotipi locali. Sono considerati ecotipi locali le selezioni di «Trunzara» relative alle cultivar Surfarina o Nostrale, Sanguigna e Muscaredda o Sciannarina.

I frutti di ficodindia vengono distinti nelle seguenti qualità:

qualità A - agostani;

qualità B - tardivi o scozzolati.

Categorie:

super extra da 161 a 200 grammi (tolleranza 5%);

extra da 131 a 160 grammi (tolleranza 5%);

I Fiorone da 100 a 130 grammi (tolleranza 5%).

I frutti di «Ficodindia di San Cono» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche :

peso frutto 100 g. (tolleranza 5%);

frutti esenti da malformazioni;

grado rifrattometrico non inferiore al 13%.

colore:

1) sfumature dal verde al giallo-arancio per la cultivar Surfarina o Nostrale detta anche Gialla;

2) sfumature dal verde al rosso rubino per la cultivar Sanguigna detta anche Rossa;

3) sfumature dal verde al bianco paglierino per la cultivar Muscaredda o Sciannarina detta anche Bianca.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del «Ficodindia di San Cono» comprende il territorio posto ad altitudine compresa tra 200 e 600 metri s.l.m., dei seguenti comuni: San Cono (Catania), San Michele di Ganzaria (Catania), Piazza Armerina (Enna), Mazzarino (Caltanisetta) i cui confini sono così individuati:

San Cono: intero territorio del comune di San Cono;

San Michele di Ganzaria: a nord con il territorio del comune di Piazza Armerina; a ovest con i territori dei comuni di Mazzarino e San Cono; a sud con il territorio del comune di Mazzarino; a est con la quota 376 metri s.l.m.

Piazza Armerina: a nord con quota 536 metri s.l.m.; a ovest con il territorio del comune di Mazzarino, e la strada Mazzarino-Piazza Armerina; a sud con i territori dei comuni di San Cono, Mazzarino e San Michele di Ganzaria; a est con Vallone di Sarro, fiume Elsa e fiume Tempio.

Mazzarino: a nord con il territorio del comune di Piazza Armerina e San Cono; a ovest con la strada Gela-Mazzarino e quota 425 metri s.l.m.; a sud con quota 298 metri s.l.m.; a est con il territorio del comune di San Cono ed il confine di provincia Caltanissetta-Catania.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Preparazione dei terreni.

La preparazione del terreno da impiantare consiste nel livellamento del terreno per evitare ristagni idrici; ripperaggio o scasso del terreno; concimazione di fondo con concimi organici, con concimi fosfatici e potassici; impianto a buche o a solchi.

Impianti.

Gli impianti devono essere esclusivamente specializzati con densità di piantagione da 200 a 650 piante per ettaro di superficie coltivata.

Le forme di allevamento sono: a cespuglio vaso siepone o altro tipo di forma di allevamento che possa eventualmente consentire di agevolare le operazioni colturali e la raccolta.

I sesti di impianto sono:

da metri 5,00 a metri 8,00 tra le file;

da metri 1,00 a metri 6,00 lungo la fila.

Tecniche colturali.

Le tecniche colturali al terreno non devono danneggiare l'apparato radicale dei ficodindieti che è molto superficiale.

Sono consentite lavorazioni al terreno quali erpicature - fresature frangizollature superficiali e diserbo chimico.

Il diserbo è consentito esclusivamente con il principio attivo «Gliphosate»e con un massimo di due applicazioni all'anno (una in autunno subito dopo la raccolta ed una in primavera prima della scozzolatura dei frutti).

La scozzolatura deve essere eseguita nell'arco di tempo che va dal 10 maggio al 30 giugno a seconda delle condizioni climatiche e della carica dei frutti presenti sulla pianta.

La difesa fitosanitaria dei ficodindieti del comprensorio D.O.P. Ficodindia di San Cono deve essere effettuata secondo un calendario di lotta guidata e\o integrata secondo i piani regionali.

Raccolta.

Le operazioni di raccolta, in relazione all'andamento climatico stagionale, si svolgono dal 20 agosto al 30 settembre per i frutti di prima fioritura (agostani) e dal 10 settembre al 31 dicembre per i frutti di seconda fioritura (tardivi o scozzolati).

I frutti devono essere raccolti con una sottile porzione del cladodo dove sono inseriti; devono essere integri e senza lesioni evidenti; devono possedere le caratteristiche proprie della varietà.

La produzione massima consentita da è di q.li 250 di frutti per ettaro di superficie coltivata.

Le operazioni di raccolta vanno iniziate, ad inizio invaiatura dei frutti, dal 20 agosto per i frutti agostani e dal 10 settembre per i frutti tardivi o scozzolati.

I frutti raccolti devono essere obbligatoriamente sottoposti alla despinazione ed essere immessi al consumo qualificati come: frutti despinati.

La produzione ed il condizionamento del «Ficodindia di San Cono» devono essere effettuati necessariamente nella zona delimitata all'art. 3 per evitare che il trasporto e le eccessive manipolazioni possano causare ferite e danneggiamenti ai frutti ed ammaccature della loro buccia alterarando il colore e la lucentezza che li contraddistingue.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Le caratteristiche peculiari della denominazione di origine protetta «Fico d'India di San Cono» sono: le grandi dimensioni dei frutti; la buccia caratterizzata dai colori particolarmente intensi e vivi; la particolare dolcezza; la grande fragranza e serbevolezza; il profumo delicato.

Queste caratteristiche scaturiscono dal profondo legame che esiste tra questo prodotto ed il territorio in cui è coltivato, soprattutto grazie al particolare microclima che contraddistingue tutta l'area interessata. L'habitat più idoneo alla coltivazione di questa pianta e dove riesce al meglio ad estrinsecare le proprie caratteristiche di pianta produttiva è quello della media collina, lontano dalle coste e con inverni non eccezionalmente rigidi, in presenza di suoli sabbiosi e di medio impasto, profondi e freschi e non soggetti a ristagni di acqua. Questo habitat è proprio della zona delimitata all'art. 3 che fa capo alla cittadina di San Cono (Catania). Il particolare microclima di questa zona è determinato dalla presenza di basse e dolci colline intervallate da piccole vallate aperte ai venti che fanno sì che il clima si mantenga mite soprattutto nel periodo estivo-autunnale, durante il corso della maturazione dei frutti. In questo periodo, infatti, la presenza delle rugiade mattutine e della lieve ventilazione giornaliera favoriscono un processo di maturazione lento e costante che determina quelle particolari caratteristiche di pregio dei frutti del Fico d'India di San Cono.

L'altitudine del territorio è l'altro fattore importante che contribuisce a determinare le caratteristiche intrinseche del territorio e le sue peculiarità rispetto ad altre zone della Sicilia. È una altitudine media che va dai 200 metri ai 600 metri s.l.m.. Qui i terreni sono per lo più di origine alluvionale con una tessitura prevalentemente sabbiosa e di medio impasto, con un Ph mediamente neutro e con una elevata capacità di trattenere l'umidità per lunghi periodi di tempo.

Queste caratteristiche determinano inequivocabilmente quel nesso di causalità tra la zona geografica di produzione e la qualità del prodotto ottenuto dalle piante di Ficodindia coltivate in questo territorio che è solo ed esclusivo di quest'area.

Documentazione storica testimonia da quanto tempo il «Ficodindia di San Cono» è presente nel territorio delimitato all'art. 3 del presente disciplinare.

De Gasparin, un agronomo francese che intorno al 1840 visita la regione Sicilia, descrive il ficodindia come «la manna, la provvidenza della Sicilia, rappresenta ciò che il banano è per i paesi equinoziali e l'albero del pane per le isole del oceano Pacifico».

Il prof. Filadelfio Basile (Università di agraria di Catania) nella sua indagine economico-agraria sulla produzione del ficodindia in Italia (1991) rileva che tra le aree importanti per superfici investite e per produzione ottenibile nell'ambito della regione Sicilia: che «(...) nelle Colline di San Cono, sicuramente la zona più importante quanto a superfici e produzione».

Il prof. Oscar Alberghina (Università di agraria di Catania) ne «San Cono (Catania): capitale della fichidindicoltura italiana (1988) analizza la situazione della fichidindicoltura italiana conferendo all'areale di San Cono, per importanza e diffusione, la denominazione di «Capitale della produzione di ficodindia in Italia».

I professori Barbera G., Inglese P., (Università di agraria di Palermo) ne La coltura del ficodindia (ed. Edagricole - 1993), ampio ed esauriente trattato sulla coltivazione del ficodindia nel mondo, descrivono San Cono (Catania) come il polo produttivo più importante della fichidindicoltura siciliana.

Il definitivo successo del «Ficodindia di San Cono e la sua trasformazione in coltura intensiva nell'areale delimitato all'art. 3 risale, comunque alla metà degli anni settanta del XX secolo. Sono gli anni in cui viene rinnovata la tradizione etnea quella di Santa Margherita Belice che si sviluppa su nuovi territori ed in cui si afferma in maniera preponderante l'area di San Cono il cui territorio è oggi la più importante zona di produzione in coltura specializzata esistente al mondo.

Da non sottovalutare, infine, l'importanza del fattore umano: senza la sapienza dell'uomo e la sua competenza questo prodotto non riuscirebbe mai a raggiungere quelle caratteristiche organolettiche che lo rendono tanto speciale. È l'uomo, infatti, che oltre a mantenere inalterate nel tempo le tecniche di coltivazione sa capire attraverso la sua grande esperienza il momento giusto per effettuare la raccolta, non effettua, infatti, una raccolta troppo precoce che abbasserebbe la quantità degli zuccheri presenti e conferirebbe ai frutti quel sapore tipico di cladodo poco gradevole al gusto del consumatore, né effettua una raccolta troppo ritardata che determinerebbe un abbassamento delle caratteristiche organolettiche delle bacche conferendo ad esse uno sgradevole sapore di «stantio» ma, raccoglie quando capisce che è arrivato il momento in cui i frutti hanno raggiunto i livelli minimi di colorazione della buccia, ottimi indicatori dello stadio di maturazione dei frutti, presentando così al consumo un prodotto dalla perfetta sapidità e fragranza che lo rende così tipico.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. CE n. 510/06.

Art. 8.

Etichettatura

Il prodotto, lavorato e despinato, va immesso al consumo in imballaggi nuovi di diversa tipologia : cassette di legno, plastica e cartone e vaschette di plastica e cartone.

Nelle cassette è consentito l'utilizzo degli alveoli.

Le dimensioni delle confezioni consentite sono: Kg 0,500 - Kg 1,00 - Kg 2,00 - Kg 2,500 - Kg 3,00 - Kg 3,50 - Kg 5,00 con uno scostamento massimo del 10%.

Le confezioni devono essere sigillate con termo-saldatura o, nel caso delle retine, con punti metallici in modo da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contenitore stesso.

È ammessa, secondo le tradizioni, la presenza di frutti delle tre diverse cultivar di Ficodindia (surfarina o nostrale o gialla - sanguigna o rossa - muscaredda o sciannarina o bianca) nello stesso contenitore.

Sulle confezioni deve figurare, con caratteri chiari, leggibili, indelebili e nettamente distinguibili da ogni altra scrittura, la denominazione «Ficodindia di San Cono D.O.P.». È consentito l'utilizzo, in aggiunta, della scritta «Cactus Pear».

Debbono, inoltre, comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore e peso lordo all'origine. È facoltativa l'indicazione della data di raccolta del prodotto.

Il logo identificativo del Ficodindia di San Cono è rappresentato dalla dicitura D.O.P. Denominazione di Origine Protetta, da tre frutti di ficodindia con corona disposti a raggiera sopra la Sicilia con cinque stelle e sottostante scritta «Ficodindia di San Cono», con a destra il logo D.O.P. dell'Europa.

Gli indici colorimetrici sono i seguenti:

blu: pantone refex blue;

giallo: pantone process yellow cvc;

verde: pantone 355.

07A07232

MINISTERO DEI TRASPORTI

Trasferimento dal demanio pubblico marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di alcune aree ubicate nel comune di Salerno.

Con decreto del Ministero dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 4 giugno 2007, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, nel registro n. 7, foglio n. 258 in data 11 luglio 2007, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato le aree urbanizzate (sulle quali insistono strade pubbliche, parcheggi, ecc.) per complessivi mq. 26.066, ubicate nel comune di Salerno, in località Santa Teresa, riportate nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 64/B, ed identificate con le particelle rivisitate ed aggiornate n. 2387 (di mq 131), n. 2090 (di mq 1.217), n. 2055 (di mq 2.328), n. 2737 (di mq 5), n. 2134 (di mq 1.394), n. 2047 (di mq 1.882), n. 1944 (di mq 3401), n. 2706 (di mq 15), n. 2701 (di mq 184 con sovrastante fabbricato), n. 2659 (di mq 576), n. 2052 (di mq 666), n. 2830 (ex p.lla n. 1953 di mq 4.990), n. 2725 (di mq 3.622), n. 2727 (di mq 206), n. 2721 (di mq 2), n. 2718 (di mq 2.008), n. 2720 (di mq 13), n. 1947 (di mq 1.181), n. 2113 (di mq 67), n. 1948 (di mq 1.155), n. 2704 (di mq 36), n. 2705 (di mq 79), n. 1949 (di mq 668) e n. 2100 (di mq 240) ed indicate con apposite colorazioni in risalto nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

07A07057

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lamotrigina Teva»

Estratto determinazione n. 578 del 31 luglio 2007

Medicinale: LAMOTRIGINA TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma Italia S.r.l., viale G. Richard, 7 - 20143 Milano.

Confezioni:

2 mg compresse dispersibili 28 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721014/M (in base 10) 13Z4XQ (in base 32);

2 mg compresse dispersibili 30 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721026/M (in base 10) 13Z4Y2(in base 32);

5 mg compresse dispersibili 28 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721038/M (in base 10) 13Z4YG (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 30 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721040/M (in base 10) 13Z4YJ (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 50 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721053/M (in base 10) 13Z4YX (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721065/M (in base 10) 13Z4Z9 (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 60 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721077/M (in base 10) 13Z4ZP (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 90 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721089/M (in base 10) 13Z501 (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 21 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721091/M (in base 10) 13Z503 (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 28 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721103/M (in base 10) 13Z50H (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 30 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721115/M (in base 10) 13Z50V (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 42 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721127/M (in base 10) 13Z517 (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 50 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721139/M (in base 10) 13Z51M (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721141/M (in base 10) 13Z51P (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 60 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721154/M (in base 10) 13Z522 (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 90 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721166/M (in base 10) 13Z52G (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 28 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721178/M (in base 10) 13Z52U (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 30 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721180/M (in base 10) 13Z52W (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 42 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721192/M (in base 10) 13Z538 (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 50 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721204/M (in base 10) 13Z53N (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721216/M (in base 10) 13Z540 (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 60 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721228/M (in base 10) 13Z54D (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 90 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721230/M (in base 10) 13Z54G (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 100 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721242/M (in base 10) 13Z54U (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 200 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721255/M (in base 10) 13Z557 (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 28 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721267/M (in base 10) 13Z55M (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 30 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721279/M (in base 10) 13Z55Z (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 50 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721281/M (in base 10) 13Z561 (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721293/M (in base 10) 13Z56F (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 60 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721305/M (in base 10) 13Z56T (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 90 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721317/M (in base 10) 13Z575 (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 100 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721329/M (in base 10) 13Z57K (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 200 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721331/M (in base 10) 13Z57M (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 28 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721343/M (in base 10) 13Z57Z (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 30 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721356/M (in base 10) 13Z58D (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 50 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721368/M (in base 10) 13Z58S (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721370/M (in base 10) 13Z58U (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 60 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721382/M (in base 10) 13Z596 (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 90 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721394/M (in base 10) 13Z59L (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 100 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721406/M (in base 10) 13Z59Y (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 200 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721418/M (in base 10) 13Z5BB (in base 32);

2 mg compresse dispersibili 28 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721420/M (in base 10) 13Z5BD (in base 32);

2 mg compresse dispersibili 30 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721432/M (in base 10) 13ZBS (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 28 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721444/M (in base 10) 13Z5C4 (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 30 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721457/M (in base 10) 13Z5CK (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 50 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721469/M (in base 10) 13Z5CX (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721471/M (in base 10) 13Z5CZ (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 60 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721483/M (in base 10) 13Z5DC (in base 32);

5 mg compresse dispersibili 90 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721495/M (in base 10) 13Z5DR (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 21 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721507/M (in base 10) 13Z5F3 (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 28 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721519/M (in base 10) 13Z5FH (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 30 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721521/M (in base 10) 13Z5FK (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 42 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721533/M (in base 10) 13Z5FX (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 50 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721545/M (in base 10) 13Z5G9 (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721558/M (in base 10) 13Z5GQ (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 60 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721560/M (in base 10) 13Z5GS (in base 32);

25 mg compresse dispersibili 90 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721572/M (in base 10) 13Z5H4 (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 28 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721584/M (in base 10) 13Z5HJ (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 30 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721596/M (in base 10) 13Z5HW (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 42 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721608/M (in base 10) 13Z5J8 (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 50 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721610/M (in base 10) 13Z5JB (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721622/M (in base 10) 13Z5JQ (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 60 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721634/M (in base 10) 13Z5K2 (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 90 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721646/M (in base 10) 13Z5KG (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 100 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721659/M (in base 10) 13Z5KV (in base 32);

50 mg compresse dispersibili 200 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721661/M (in base 10) 13Z5KX (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 28 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721673/M (in base 10) 13Z5L9 (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 30 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721685/M (in base 10) 13Z5LP (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 50 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721697/M (in base 10) 13Z5M1 (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721709/M (in base 10) 13Z5MF (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 60 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721711/M (in base 10) 13Z5MH (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 90 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721723/M (in base 10) 13Z5MV (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 100 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721735/M (in base 10) 13Z5N7 (in base 32);

100 mg compresse dispersibili 200 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721747/M (in base 10) 13Z5NM (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 28 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721750/M (in base 10) 13Z5NQ (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 30 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721762/M (in base 10) 13Z5P2 (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 50 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721774/M (in base 10) 13Z5PG (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721786/M (in base 10) 13Z5PU (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 60 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721798/M (in base 10) 13Z5Q6 (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 90 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721800/M (in base 10) 13Z5Q8 (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 100 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721812/M (in base 10) 13Z5QN (in base 32);

200 mg compresse dispersibili 200 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721824/M (in base 10) 13Z5R0 (in base 32);

Forma farmaceutica: compresse dispersibili.

Composizione: ogni compressa da 2, 5, 25, 50, 100 e 200 mg contiene:

principio attivo: 2, 5, 25, 50, 100 e 200 mg di lamotrigina;

eccipienti: mannitolo (E421), cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato (tipo A), amido di mais pregelatinizzato, croscarmellosa sodica, silice colloidale anidra, sodio stearil fumarato, saccarina sodica, aroma artificiale di ciliegia (i cui componenti includono amido alimentare modificato - E1450).

Produzione, confezionamento, controllo: Teva Pharmaceutical Industries Ltd - P.O. Box 353 - 44102 Kfar Saba (Israele).

Confezionamento, controllo, rilascio:

Teva UK Ltd. - Brampton Road, Hampden Park - BN22 9AG - Eastbourne East Sussex (Inghilterra);

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, P.O. Box 552, 2003 RN Haarlem (Olanda);

Teva Santé, Rue Bellocier, 89107 Sens (Francia).

Confezionamento, controllo: Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi St. 13 - 4042 Debrecen (Ungheria).

Confezionamento:

Oy Galena Ltd, Samm Sammonkatu 10, P.O. Box 1450, 70500 Kuopio (Finlandia);

Pharmapack International B.V., Bleiswijkseweg 51, 2712 PB Zoetermeer (Olanda);

Mpf B.V., Appelhof 13, 8465 RX Heerenveen (Olanda).

Indicazioni terapeutiche: epilessia:

adulti e adolescenti: monoterapia per:

epilessia parziale con o senza generalizzazione;

epilessia generalizzata primaria.

La monoterapia nei soggetti di età inferiore ai 12 anni è sconsigliata;

terapia aggiuntiva per l'epilessia:

attacchi epilettici parziali;

attacchi epilettici generalizzati;

attacchi epilettici primari;

attacchi tonico-clonici secondari;

attacchi associati alla sindrome di Lennox-Gastaut se il trattamento con altri antiepilettici disponibili non dà esito positivo;

bambini di età superiore ai 2 anni;

terapia aggiuntiva per:

attacchi epilettici parziali;

attacchi associati alla sindrome di Lennox-Gastaut se il trattamento con altre combinazioni di antiepilettici disponibili non dà esito positivo.

Questa specialità medicinale deve essere somministrata solo da un neurologo o neurologo pediatrico con esperienza nel trattamento dell'epilessia o utilizzata in reparti di neurologia o simili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

25 mg compresse dispersibili 28 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721103/M (in base 10) 13Z50H (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,01;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,92;

100 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721293/M (in base 10) 13Z56F (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 38,87;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 64,16;

200 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721370/M (in base 10) 13Z58U (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 68,08;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 112,36;

50 mg compresse dispersibili 56 compresse in blister PVC/PVD/AL - A.I.C. n. 037721216/M (in base 10) 13Z540 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 21,58;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 35,62;

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07092

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glimepiride Teva»

Estratto determinazione n. 579 del 31 luglio 2007

Medicinale: GLIMEPIRIDE TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma Italia S.r.l., viale G. Richard, 7 - 20143 Milano.

Confezioni:

1 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037602012/M (in base 10) 13VJQW (in base 32);

1 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037602024/M (in base 10) 13VJR8 (in base 32);

1 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037602036/M (in base 10) 13VJRN (in base 32);

1 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037602048/M (in base 10) 13VJS0 (in base 32);

1 mg compresse 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037602051/M (in base 10) 13VJS3 (in base 32);

1 mg compresse 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037602063/M (in base 10) 13VJSH (in base 32);

1 mg compresse 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037602075/M (in base 10) 13VJSV (in base 32);

2 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037602087/M (in base 10) 13VJT7 (in base 32);

2 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037602099/M (in base 10) 13VJTM (in base 32);

2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037602101/M (in base 10) 13VJTP (in base 32);

2 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037602113/M (in base 10) 13VJU1 (in base 32);

2 mg compresse 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037602125/M (in base 10) 13VJUF (in base 32);

2 mg compresse 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037602137/M (in base 10) 13VJUT (in base 32);

2 mg compresse 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037602149/M (in base 10) 13VJV5 (in base 32);

3 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037602152/M (in base 10) 13VJV8 (in base 32);

3 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037602164/M (in base 10) 13VJVN (in base 32);

3 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037602176/M (in base 10) 13VJW0 (in base 32);

3 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037602188/M (in base 10) 13VJWD (in base 32);

3 mg compresse 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037602190/M (in base 10) 13VJWG (in base 32);

3 mg compresse 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037602202/M (in base 10) 13VJWU (in base 32);

3 mg compresse 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037602214/M (in base 10) 13VJX6 (in base 32);

4 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037602226/M (in base 10) 13VJXL (in base 32);

4 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037602238/M (in base 10) 13VJXY (in base 32);

4 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037602240/M (in base 10) 13VJY0 (in base 32);

4 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037602253/M (in base 10) 13VJYF (in base 32);

4 mg compresse 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037602265/M (in base 10) 13VJYT (in base 32);

4 mg compresse 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037602277/M (in base 10) 13VJZ5 (in base 32);

4 mg compresse 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037602289/M (in base 10) 13VJZK (in base 32);

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione ogni compressa contiene:

principio attivo: 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, di glimepiride, 141,815 mg, 139,4 mg, 139,8 mg, 138,8 mg di lattosio monoidrato;

eccipienti: tutti i dosaggi:

lattosio monoidrato, sodio amido glicolato tipo A, povidone K-30, cellulosa microcristallina, magnesio stearato;

compresse da 1 mg: ossido di ferro rosso (E172);

compresse da 2 mg: ossido di ferro giallo (E172);

lacca di alluminio indaco carminio (E132);

compresse da 3 mg: ossido di ferro giallo (E172);

compresse da 4 mg: lacca di alluminio indaco carminio (E132).

Produzione, confezionamento, controllo: Teva Pharmaceutical Industries Ltd - P.O. Box 353 - 44102 Kfar Saba (Israele).

Confezionamento, controllo, rilascio:

Teva UK Ltd. - Brampton Road, Hampden Park - BN22 9AG - Eastbourne East Sussex (Inghilterra);

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, P.O. Box 552, 2003 RN Haarlem (Olanda);

Teva Santé, Rue Bellocier, 89107 Sens (Francia).

Confezionamento, controllo: Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi St. 13 - 4042 Debrecen (Ungheria).

Confezionamento: Pharmapack International B.V., Bleiswijkseweg 51, 2712 PB Zoetermeer (Olanda).

Indicazioni terapeutiche: «Glimepiride» è indicata per il trattamento di diabete mellito di tipo 2, nel caso in cui la dieta, l'esercizio fisico e la perdita di peso, da soli, non siano sufficienti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037602101/M (in base 10) 13VJTP (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,55;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,21;

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07093

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Loratadina Teva»

Estratto determinazione n. 580 del 31 luglio 2007

Medicinale: LORATADINA TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma Italia S.r.l., viale G. Richard, 7 - 20143 Milano.

Confezioni:

10 mg compresse 5 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037552015/M (in base 10) 13TZWH (in base 32);

10 mg compresse 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037552027/M (in base 10) 13TZWV (in base 32);

10 mg compresse 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037552039/M (in base 10) 13TZX7 (in base 32);

10 mg compresse 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037552041/M (in base 10) 13TZX9 (in base 32);

10 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037552054/M (in base 10) 13TZXQ (in base 32);

10 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037552066/M (in base 10) 13TZY2 (in base 32);

10 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037552078/M (in base 10) 13TZYG (in base 32);

10 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037552080/M (in base 10) 13TZYJ (in base 32);

10 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037552092/M (in base 10) 13TZYW (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

1 compressa da 10 mg contiene:

principio attivo: loratadina 10 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, amido pregelatinizzato, magnesio stearato.

Produzione, confezionamento e controllo: Teva Pharmaceutical Works Co. Ltd Pallagi str. 13 - H-4042 Dbrecen (Ungheria).

Confezionamento anche da:

APS/Berk Brampton Road HGampden Park BN22 9AG Eastbourne East Sussex (Inghilterra);

Pharmachemie B.V. Swenmsweg 5, P.O. Box 552 - 2003 RN Haarlem (Olanda);

Teva Santè Rue Bellocier 89107 Sens (Francia);

Pharmapack International B.V. Bleiswijkseweg 51 - 2712 PB Zoetermeer (Olanda);

Maskinpakking A/S Pharmaceuticals Facility Evjetun Industromrade 3470 Slemmestad (Norvegia);

Oy galena Sammonkatu 10 - P.O. Box 1450 - 70500 Kuopio (Finlandia).

Controllo da:

APS/Berk Brampton Road HGampden Park BN22 9AG Eastbourne East Sussex (Inghilterra);

Pharmachemie B.V. Swenmsweg 5, P.O. Box 552 - 2003 RN Haarlem (Olanda);

Farmagon AS Grini Naeringspark 12 - 1361 Osteras (Norvegia).

Rilascio dei lotti:

Teva Pharmaceutical Works Co. Ltd Pallagi str. 13 - H-4042 Dbrecen (Ungheria);

APS/Berk Brampton Road HGampden Park BN22 9AG Eastbourne East Sussex (Inghilterra);

Pharmachemie B.V. Swenmsweg 5, P.O. Box 552 - 2003 RN Haarlem (Olanda);

Teva Santè Rue Bellocier - 89107 Sens (Francia).

Indicazioni terapeutiche:

«Loratadina Teva» è indicata per alleviare i sintomi associati con la rinite allergica, quali starnuti, rinorrea e prurito nasale, nonché prurito e bruciore oculari.

«Loratadina Teva» è anche indicata per il trattamento dei sintomi dell'orticaria cronica adulti e bambini di età $\geq$ 12 anni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

10 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037552054/M (in base 10) 13TZXQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A nota 89».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,02.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,63.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07094

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Uft»

Estratto determinazione n. 581 del 31 luglio 2007

Medicinale: UFT.

Titolare A.I.C.: Merck S.p.A., via G. Stephenson, 94 - 20157 Milano.

Confezioni:

capsule rigide 36 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 034864052/M (in base 10) 117YXN (in base 32);

capsule rigide 120 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 034864064/M (in base 10) 117YY0 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida;

Composizione: una capsula rigida contiene:

principio attivo: 100 mg di tegafur e 224 mg di uracile;

eccipienti: idrossiprpropilcellulosa a basso grado di sostituzione, sodio lauril solfato;

involucro delle capsule: gelatina e titanio diossido (E171);

stampa sull'involucro delle capsule (inchiostro edibile); titanio diossido E171), ferro ossido rosso sintetico (E172), cera carnauba, gomma lacca, gliceril monoleato.

Produzione:

Bristol Myers Squibb S.r.l., via del Murillo, km 2,800 - 04010 Sermoneta (Latina);

Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250 - 64293 Darmstadt (Germania).

Indicazioni terapeutiche: «Uft» è indicato per il trattamento di prima linea del carcinoma metastatico del colon retto in combinazione con calcio folinato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

capsule rigide 36 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 034864052/M (in base 10) 117YXN (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 196,66 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 324,59 euro.

capsule rigide 120 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 034864064/M (in base 10) 117YY0 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07095

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Alendronato Sandoz».

Estratto provvedimento UPC/II/3185 del 12 luglio 2007

Specialità medicinale: ALENDRONATO SANDOZ.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0517/002/II/016.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica dei controlli in process, delle specifiche di rilascio e delle specifiche di shelf life.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07165

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Combisartan».

Estratto provvedimento UPC/II/3186 del 12 luglio 2007

Specialità medicinale: COMBISARTAN.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0565/001-003/II/035,36.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento della monografia utilizzata per il controllo del prodotto finito: aggiornamento del metodo HPLC, introduzione di un metodo alternativo per il saggio sull'uniformità di contenuto, aggiornamento specifiche, aggiornamento del metodo di analisi per la conta totale di microorganismi e modifica delle specifiche delle impurezze.

Aggiunta di un sito di produzione del prodotto finito (Novartis Pharmaceuticals Corporation 25 Old Mill Road - suffern, New York 10901 USA) e conseguente aggiunta di due siti in cui si effettua il controllo dei lotti (Novartis Pharma Productions GmbH, Oeflinger Strasse 44 - D79664 wehr/baden, Germany e Novartis Farma S.p.A. via Provinciale Schito 131 - I-800058 Torre Annunziata/NA Italy); modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito; modifiche minori della produzione del prodotto finito e modifica dei controlli in corso di fabbricazione.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche agli stampati dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07166

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Cotareg».

Estratto provvedimento UPC/II/3187 del 12 luglio 07

Specialità medicinale: COTAREG.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0565/001-003/II/035,36.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento della monografia utilizzata per il controllo del prodotto finito: aggiornamento del metodo HPLC, introduzione di un metodo alternativo per il saggio sull'uniformità di contenuto, aggiornamento specifiche, aggiornamento del metodo di analisi per la conta totale di microorganismi e modifica delle specifiche delle impurezze.

Aggiunta di un sito di produzione del prodotto finito (Novartis Pharmaceuticals Corporation 25 Old Mill Road - suffern, New York 10901 USA) e conseguente aggiunta di due siti in cui si effettua il controllo dei lotti (Novartis Pharma Productions GmbH, Oeflinger Strasse 44 - D79664 wehr/baden, Germany e Novartis Farma S.p.A. via Provinciale Schito 131 - I-800058 Torre Annunziata/NA Italy); modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito; modifiche minori della produzione del prodotto finito e modifica dei controlli in corso di fabbricazione.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche agli stampati dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07167

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Corixil».

Estratto provvedimento UPC/II/3188 del 12 luglio 2007

Specialità Medicinale: CORIXIL.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: L P B Istituto Farmaceutico S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0565/001-003/II/035,36.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento della monografia utilizzata per il controllo del prodotto finito: aggiornamento del metodo HPLC, introduzione di un metodo alternativo per il saggio sull'uniformità di contenuto, aggiornamento specifiche, aggiornamento del metodo di analisi per la conta totale di microorganismi e modifica delle specifiche delle impurezze.

Aggiunta di un sito di produzione del prodotto finito (Novartis Pharmaceuticals Corporation 25 Old Mill Road - suffern, New York 10901 USA) e conseguente aggiunta di due siti in cui si effettua il controllo dei lotti (Novartis Pharma Productions GmbH, Oeflinger Strasse 44 - D79664 wehr/baden, Germany e Novartis Farma S.p.A. via Provinciale Schito 131 - I-800058 Torre Annunziata/NA Italy); modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito; modifiche minori della produzione del prodotto finito e modifica dei controlli in corso di fabbricazione.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche agli stampati dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07168

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Telfast».

Estratto provvedimento UPC/R/67/2007 del 24 luglio 2007

Speialità medicinale: TELFAST.

Confezioni:

A.I.C. n. 033303037/M - «180» 20 compresse rivestite con film 180 mg;

A.I.C. n. 033303049/M - «120» 20 compresse rivestite con film 120 mg.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0151/003-004/R/002.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07164

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano alla società Sol S.P.A.

Con la determinazione n. aG - 130/2007 del 19 luglio 2007 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Brescia, via Oberdan, 150, rilasciata alla società Sol S.P.A.

07A07226

Revoca della sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano alla società Laboratori Diaco Biomedicali S.P.A.

Con la determinazione n. aM - 140/2007 del 25 luglio 2007 è stata revocata, su richiesta della ditta, la sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Trieste, via Flavia, 124, rilasciata alla società Laboratori Diaco Biomedicali S.P.A.

07A07225

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

L'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001, è integrato come segue:

NUOVE CONFEZIONI DI RIFERIMENTO CHE INTEGRANO L'ELENCO DEI GENERICI DI CUI ALLA LEGGE N. 178/2002

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
C10AA01	Simvastatina	20 unità 10 mg - uso orale

07A07209

AGENZIA DEL TERRITORIO

Elenco dei comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati non dichiarati in catasto

In relazione a quanto previsto dal comma 36, dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come sostituito dal comma 339 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), si rende noto che, per i comuni catastali compresi nell'elenco allegato al presente comunicato, a seguito di specifici accertamenti, sono state costituite prime liste di fabbricati presenti sul territorio ma che non risultano dichiarati al catasto. Nell'elenco i comuni interessati sono riportati in ordine alfabetico, per provincia.

Gli elenchi delle particelle censite al Catasto Terreni, sulle quali si è accertata la presenza di costruzioni o di ampliamenti di costruzioni non dichiarati, comprensivi della data di mancata presentazione della dichiarazione al catasto, sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato, presso ciascun comune interessato, presso le sedi dei competenti Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio e sul sito internet della stessa Agenzia, alla pagina http://www.agenziaterritorio.gov.it/.

Tali fabbricati devono essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano, a cura dei soggetti titolari di diritti reali, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato. Qualora gli interessati non presentino le suddette dichiarazioni entro tale termine, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso, alla iscrizione in catasto mediante predisposizione delle dichiarazioni redatte ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 - e a notificare i relativi esiti.

ALLEGATO

Provincia	Comune	Codice catastale Comune
ANCONA	AGUGLIANO	A092
ANCONA	ANCONA	A271
ANCONA	ARCEVIA	A366
ANCONA	BARBARA	A626
ANCONA	CAMERANO	B468
ANCONA	CAMERATA PICENA	B470
BIELLA	BENNA	A784
BIELLA	BORRIANA	B058
BIELLA	CAMBURZANO	B465
BIELLA	CANDELO	B586
BIELLA	GAGLIANICO	D848
BIELLA	MASSAZZA	F037
BIELLA	OCCHIEPPO INFERIORE	F992
BIELLA	PONDERANO	G820
BIELLA	RONCO BIELLESE	H538
BIELLA	SALUSSOLA	H726
BIELLA	VIGLIANO BIELLESE	L880
BIELLA	VILLANOVA BIELLESE	L978
BIELLA	ZUMAGLIA	M201
BOLOGNA	CAMUGNANO	B572
BOLOGNA	CASTEL DI CASIO	B969
BOLOGNA	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	C121
BOLOGNA	DOZZA	D360
BOLOGNA	GAGGIO MONTANO	D847
BOLOGNA	MORDANO	F718
BOLOGNA	PIANORO	G570
BOLOGNA	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	G566
BOLOGNA	SAN GIORGIO DI PIANO	H896
BOLOGNA	SASSO MARCONI	G972
BOLOGNA	VERGATO	L762
BOLOGNA	ZOLA PREDOSA	M185
FIRENZE	BAGNO A RIPOLI	A564
FIRENZE	BARBERINO VAL D'ELSA	A633
FIRENZE	BORGO SAN LORENZO	B036
FIRENZE	CALENZANO	B406
FIRENZE	EMPOLI	D403
FIRENZE	FIGLINE VALDARNO	D583
FIRENZE	FIRENZE	D612
FIRENZE	GREVE IN CHIANTI	E169
FOGGIA	ALBERONA	A150
FOGGIA	BOVINO	B104
FOGGIA	CANDELA	B584
FOGGIA	CARLANTINO	B784
FOGGIA	CASTELLUCCIO DEI SAURI	C198
FORLI	BAGNO DI ROMAGNA	A565
FORLI	CESENA	C573
FORLI	CESENATICO	C574

Provincia	Comune	Codice catastale Comune
FORLI	FORLI'	D704
FORLI	SAVIGNANO SUL RUBICONE	I472
FORLI	VERGHERETO	L764
PADOVA	AGNA	A075
PADOVA	CITTADELLA	C743
PADOVA	GALLIERA VENETA	D879
PADOVA	GALZIGNANO TERME	D889
PADOVA	GRANZE	E146
PADOVA	MASI	F013
PADOVA	MONSELICE	F382
PADOVA	MONTAGNANA	F394
PADOVA	PIOVE DI SACCO	G693
PADOVA	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	H893
PADOVA	SAN MARTINO DI LUPARI	I008
PADOVA	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	I275
PADOVA	SANT'ELENA	I319
PADOVA	SOLESINO	I799
PADOVA	TOMBOLO	L199
PADOVA	TREBASELEGHE	L349
PADOVA	VIGONZA	L900
PADOVA	VILLA DEL CONTE	L934
PADOVA	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	L979
PERUGIA	BASTIA UMBRA	A710
PERUGIA	BETTONA	A832
PERUGIA	BEVAGNA	A835
PERUGIA	CAMPELLO SUL CLITUNNO	B504
PERUGIA	CANNARA	B609
PERUGIA	CASCIA	B948
PERUGIA	CASTEL RITALDI	C252
PERUGIA	CASTIGLIONE DEL LAGO	C309
PERUGIA	CITTA' DI CASTELLO	C745
PERUGIA	COLLAZZONE	C845
PERUGIA	CORCIANO	C990
PERUGIA	COSTACCIARO	D108
PERUGIA	DERUTA	D279
PERUGIA	FRATTA TODINA	D787
PERUGIA	GIANO DELL'UMBRIA	E012
PERUGIA	GUALDO CATTANEO	E229
PERUGIA	GUBBIO	E256
PERUGIA	LISCIANO NICCONE	E613
PERUGIA	MAGIONE	E805
PERUGIA	MARSCIANO	E975
PERUGIA	MASSA MARTANA	F024
PERUGIA	PERUGIA	G478
PRATO	PRATO	G999
REGGIO EMILIA	CASTELNOVO DI SOTTO	C218
REGGIO EMILIA	GUALTIERI	E232

Provincia	Comune	Codice catastale Comune
RIETI	ACCUMOLI	A019
RIETI	CASPERIA	A472
RIETI	CASTEL DI TORA	C098
RIETI	CASTELNUOVO DI FARFA	C224
RIETI	COLLEGIOVE	C859
RIETI	FRASSO SABINO	D785
RIETI	POGGIO CATINO	G757
ROMA	MAZZANO ROMANO	F064
ROMA	MONTE COMPATRI	F477
ROMA	PALOMBARA SABINA	G293
ROMA	SACROFANO	H658
ROMA	SAN GREGORIO DA SASSOLA	H942
ROMA	SANTA MARINELLA	I255
ROMA	SANT'ANGELO ROMANO	I284
ROMA	SANT'ORESTE	I352
SASSARI	CHIARAMONTI	C613
SASSARI	ITTIREDDU	E376
SASSARI	MORES	F721
SASSARI	NUGHEDU SAN NICOLO'	F975
SASSARI	NULE	F976
SIENA	BUONCONVENTO	B269
TORINO	ALPIGNANO	A222
TORINO	BALDISSERO TORINESE	A591
TORINO	BEINASCO	A734
TORINO	BORGARO TORINESE	A990
TORINO	BRUINO	B216
TORINO	BUTTIGLIERA ALTA	B305
TORINO	CALUSO	B435
TORINO	CAMBIANO	B462
TORINO	CANDIOLO	B592
TORINO	CARIGNANO	B777
TORINO	CASELETTE	B955
TORINO	CASELLE TORINESE	B960
TORINO	CHIERI	C627
TORINO	CHIVASSO	C665
TORINO	CIRIE'	C722
TORINO	COLLEGNO	C860
TORINO	DRUENTO	D373
TORINO	FELETTO	D524
TORINO	FIANO	D562
TORINO	GIVOLETTO	E067
TORINO	GROSSO	E203
TORINO	LA CASSA	E394
TORINO	PAVAROLO	G387
TORINO	REANO	H207
TORINO	SAN GILLIO	H873
TORINO	VARISELLA	L685
TORINO	VENARIA REALE	L727
TORINO	VILLANOVA CANAVESE	L982
VERCELLI	ALBANO VERCELLESE	A130
VERCELLI	ARBORIO	A358
VERCELLI	ASIGLIANO VERCELLESE	A466
VERCELLI	BALOCCO	A601
VERCELLI	BIANZE'	A847
VERCELLI	BORGO VERCELLI	B046
VERCELLI	BURONZO	B280
VERCELLI	CARESANA	B767
VERCELLI	CARESANABLOT	B768
VERCELLI	CARISIO	B782
VERCELLI	CASANOVA ELVO	B928
VERCELLI	CIGLIANO	C680
VERCELLI	COSTANZANA	D113
VERCELLI	CRESCENTINO	D154
VERCELLI	CROVA	D187
VERCELLI	DESANA	D281
VERCELLI	FONTANETTO PO	D676
VERCELLI	FORMIGLIANA	D712
VERCELLI	GHISLARENGO	E007
VERCELLI	GREGGIO	E163
VERCELLI	LAMPORO	E433
VERCELLI	LIGNANA	E583
VERCELLI	LIVORNO FERRARIS	E626
VERCELLI	MONCRIVELLO	F342
VERCELLI	MOTTA DE' CONTI	F774
VERCELLI	OLCENENGO	G016

07A07234

REGIONE TOSCANA

Ordinanza n. A/49 del 17 luglio 2007 di integrazione all'ordinanza n. A/48 del 28 giugno 2007

Il Commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003 per gli eccezionali eventi atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 e prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2007;

Rende noto:

Che con propria ordinanza n. A/49 del 17 luglio 2007 ha provveduto ad integrare la precedente ordinanza A/48 del 28 giugno 2007 concedendo agli enti attuatori degli interventi la facoltà di utilizzare le deroghe previste nell'ordinanza PCM n. 3325 del 7 novembre 2003 fino al termine dello stato di emergenza.

Che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://servizi.protezionecivile.toscana.it della regione Toscana, sotto il link «Gestioni commissariali».

07A07121

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-185) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.